




DOC CXI, n. 1



Al Ministro dell'Interno

Ministero Interno Gabinetto Ministro Segreteria Speciale

Roma,

20 SET. 2024

Prot n.: 2024GABSS0000898/04 del 20/09/2024

Fascicolo: 1062/10

UFFICI
+
SP


Signor Presidente,

Le trasmetto, anche su supporto informatico, la Relazione sulle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, riferita agli anni 2022 e 2023, in conformità a quanto previsto dall'art.16 della legge 15 marzo 1991, n. 82.

Colgo l'occasione per inviarLe un cordiale saluto.

Matteo Piantedosi

*Pregiatissimo Onorevole
Lorenzo Fontana
Presidente della Camera dei Deputati
ROMA*





MINISTERO
DELL'INTERNO

RELAZIONE AL PARLAMENTO

sulle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori
di giustizia



Anni 2022 e 2023

ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CENTRALE
PER LA DEFINIZIONE E APPLICAZIONE
DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE

INDICE

PARTE PRIMA

[La Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione](#)

PARTE SECONDA

[Il Servizio Centrale di Protezione](#)

[Appendice e Dati Statistici](#)

PARTE PRIMA

La Commissione Centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione

INDICE

LA COMMISSIONE CENTRALE PER LA DEFINIZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE

1 - Il sistema tutorio

Introduzione

Sommario

1 - L'attività della Commissione Centrale

- 1.1 L'attività ordinaria
- 1.2 L'attività di indirizzo
- 1.3 L'attività consultiva

1 - Criticità, spunti propositivi e ipotesi di modifica normativa

- 2.1 Criticità
- 2.2 Spunti propositivi
- 2.3 Ipotesi di modifica normativa

INTRODUZIONE

Nel corso degli anni 2022 e 2023, la Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione ha proseguito la propria attività improntata ad un continuo potenziamento del sistema a fronte dei molteplici cambiamenti di contesto (sociale, criminale e tecnologico), garantendone funzionalità, efficienza e sostenibilità, anche economica, nel tempo.

Presupposto cardine di ogni iniziativa intrapresa è stata la consapevolezza che le collaborazioni rappresentano e continueranno a rappresentare uno strumento fondamentale per il contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo.

Partendo da tale assunto, nel periodo in esame, il Collegio, consapevole della centralità del proprio ruolo nel processo decisionale di adozione, modifica e cessazione delle misure tutorie, ha puntato a rafforzare i momenti di condivisione ed interscambio informativo tra i diversi attori che interagiscono nel sistema (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Direzioni Distrettuali Antimafia e Servizio Centrale di Protezione).

Ciò nell'ottica della consueta collaborazione inter-istituzionale che ha consentito di attivare, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ordinamentali, i *feedback* necessari per il continuo miglioramento dell'attuale impianto.

Premminente importanza continua ad essere ascritta ai qualificati apporti conoscitivi e soprattutto valutativi forniti dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalle singole Procure distrettuali, quale fonte privilegiata di giudizio in ordine ai presupposti per l'adozione e per il mantenimento delle speciali misure di protezione.

Costante è stata, inoltre, la proficua interazione con il Servizio Centrale di Protezione, quale soggetto preposto *in primis* a raccogliere, recepire e attuare le istanze della popolazione protetta.

Le relazioni intessute hanno sempre avuto di mira il ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra l'esigenza di preservare la prova dichiarativa per un'efficace amministrazione della giustizia e quella di salvaguardare la sicurezza dei tutelati, assi essenziali su cui si regge l'intero impianto normativo.

In questo quadro, il presente contributo mira a rassegnare le più recenti iniziative attuate nella materia, unitamente alle principali criticità riscontrate sulle tematiche di maggior rilievo affrontate nel corso degli anni di riferimento.

Al contempo, in una prospettiva *de iure condendo*, sono stati enucleati taluni spunti di riflessione su possibili proposte di modifica, anche normativa, di alcuni

aspetti del sistema tutorio, ai fini del superamento delle principali problematiche registrate nell'esperienza applicativa.

1. L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CENTRALE

1.1. L'ATTIVITÀ ORDINARIA

La rappresentazione compiuta dell'attività svolta dalla Commissione non può prescindere dall'analisi della dimensione del fenomeno, per cui appare preliminarmente utile evidenziare che, alla data del 31 dicembre 2022, la popolazione protetta ammontava a complessive nr. 4437 persone, di cui 891 collaboratori di giustizia e 57 testimoni, cui si aggiungono 3277 familiari di collaboratori e 212 familiari di testimoni.

Al 31 dicembre 2023, si registravano sottoposti a misure tutorie nr. 3596 tutelati, di cui 793 collaboratori, 55 testimoni, 2564 familiari di collaboratori e 184 familiari di testimoni.

Con riguardo all'attività ordinaria, si rappresenta che, nell'anno 2022, si sono svolte nr. 44 riunioni, in seno alle quali sono state adottate nr. 1196 delibere per i collaboratori e nr. 165 per i testimoni.

Nell'anno 2023, nelle complessive 42 sedute della Commissione centrale, sono stati approvati 1376 provvedimenti riguardanti collaboratori e 193 riferiti ai testimoni.

La lettura diacronica delle statistiche, riportate nella seconda parte dell'elaborato, mostra che, dall'istituzione del sistema di protezione, la consistenza dei soggetti tutelati ha avuto un andamento variabile: i numeri più bassi sono stati registrati nel triennio 2006-2008, per poi crescere fino a raggiungere il picco nel 2016.

Da circa tre anni l'andamento si è stabilizzato, con limitati scostamenti da un semestre all'altro, sebbene sia in costante diminuzione anche grazie al favorevole *trade off* tra ingressi e uscite, reso possibile dal positivo incremento, registratosi anche nel corso del 2023, dei provvedimenti di fuoriuscita, sia "fisiologica", per cessazione dei presupposti per il mantenimento delle misure, che "patologica", per revoca delle stesse a seguito di violazioni comportamentali dei tutelati, anche di rilievo penale.

Con specifico riguardo ai nuovi ingressi, nel 2022, la Commissione ha ammesso alle speciali misure, in via provvisoria, 53 collaboratori e 4 testimoni; in via definitiva, 61 collaboratori e 3 testimoni.

Nel 2023, la Commissione ha ammesso a misure provvisorie 50 collaboratori e 5 testimoni, mentre le adozioni di misure definitive hanno riguardato 63 collaboratori e 5 testimoni.

Quanto alle fuoriuscite, nell'anno 2022, la Commissione ha deliberato la cessazione delle misure nei confronti di 88 collaboratori e di 4 testimoni. In particolare, le revoche disposte per la violazione degli impegni assunti dai soggetti protetti sono state in totale 25, di cui 24 a carico di collaboratori e 1 nei confronti di un testimone.

Nel 2023, la Commissione ha deliberato la fuoriuscita dal programma di n. 152 collaboratori e di n. 10 testimoni. Nello stesso anno i provvedimenti di revoca "sanzionatoria" sono stati in totale 65, di cui 64 a carico di collaboratori e 1 per un testimone.

Il complessivo incremento di decisioni suscettibili di incidere negativamente sulla sfera giuridica dei soggetti tutelati ha condizionato inevitabilmente l'andamento del contenzioso.

Al riguardo, si rappresenta che, nell'anno 2022, avverso le delibere adottate dalla Commissione risultano proposti n. 58 ricorsi innanzi al T.A.R. del Lazio e n. 9 innanzi al Consiglio di Stato.

Nello stesso anno si registra una percentuale di pronunce del T.A.R. del Lazio favorevoli all'Amministrazione pari al 90% per il merito e al 62% per i provvedimenti cautelari.

Nell'anno 2023, sono stati incardinati n. 49 ricorsi innanzi al T.A.R. del Lazio, n. 6 innanzi al Consiglio di Stato, n. 3 innanzi al Giudice Ordinario e n. 3 innanzi al Presidente della Repubblica.

All'esito dei relativi procedimenti, si registra una percentuale di pronunce favorevoli all'Amministrazione pari al 75% per il merito e al 57% per la fase cautelare.

Più precisamente:

1) favorevoli all'Amministrazione:

CAUTELARE

- n. 23 del T.A.R.
- n. 2 del Consiglio di Stato

MERITO

- n. 7 del T.A.R.
- n. 8 per improcedibilità/inammissibilità del T.A.R.
- n. 9 del Consiglio di Stato

2) sfavorevoli all'Amministrazione:

CAUTELARE

- n. 18 del T.A.R.
- n. 1 del Consiglio di Stato

MERITO

- n. 6 del T.A.R.
- n. 2 del Consiglio di Stato

1.2 L'ATTIVITA' DI INDIRIZZO

La rilevante dimensione del fenomeno della protezione, oltre ad incidere in termini quantitativi sulle attività ordinarie del consesso, ha imposto riflessioni prospettiche di ampio respiro sulla tenuta complessiva del sistema, che si sono in gran parte tradotte nell'adozione di nuove delibere di massima.

Pertanto, la stagione della revisione dei previgenti atti di indirizzo e dell'adozione *ex novo* di aggiornate regole di auto vincolo all'esercizio della propria discrezionalità, avviata dalla Commissione nel 2021, è proseguita con ritmo costante nel corso degli anni 2022 e 2023.

Il periodo considerato è stato, in particolare, contrassegnato dai lavori dell'apposito gruppo, istituito in seno al collegio e con la partecipazione di rappresentanti del Servizio Centrale di Protezione, incaricato di procedere all'aggiornamento della Prassi della normativa primaria e regolamentare in uso al medesimo Servizio Centrale, quale documento esplicativo avente ad oggetto tutte le fasi operative del sistema di protezione.

La decisione di modificare e integrare tale documento è scaturita dalla consapevolezza che, per preservare il valore delle collaborazioni, il sistema tutorio deve rispondere esclusivamente alle esigenze di sicurezza e tutela, evitando derive

strumentali di un suo possibile utilizzo quale strumento assistenziale o di politiche sociali.

La finalità perseguita è stata, quindi, di migliorare le condizioni di vita dei tutelati, assicurando un allineamento tra le regole generali applicabili e le istanze concrete della popolazione protetta e al contempo garantendo l'efficiente gestione delle risorse statali ad esse destinate.

Gli approfondimenti condotti in seno al predetto gruppo di lavoro sono confluiti in nuove delibere di massima della Commissione sulle seguenti tematiche:

- documenti di copertura in favore di collaboratori e testimoni di giustizia;
- scissione dei nuclei familiari;
- modalità di erogazione delle somme disposte a titolo di capitalizzazione ai testimoni di giustizia e ai loro familiari;
- assistenza legale in favore dei collaboratori di giustizia.

La nuova versione della Prassi operativa è stata approvata dalla Commissione centrale a gennaio 2023 e successivamente emanata con Decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 2 febbraio 2023.

Appare opportuno evidenziare che la disciplina del sistema della protezione risente fortemente della costante evoluzione di esigenze emergenti nella prassi applicativa in funzione delle concrete e molteplici istanze della popolazione protetta, recepite immediatamente dai soggetti preposti all'attuazione delle misure e da questi veicolate alla Commissione centrale.

Ne deriva naturalmente l'opportunità di un monitoraggio continuo dell'adeguatezza delle disposizioni dettate al fine di garantire una reale rispondenza del quadro regolatorio astratto alle singole fattispecie concrete.

Proprio in ossequio a tale esigenza, si pone la configurazione della Prassi in termini di strumento di flessibile e costante adattamento che ha indotto a stabilire, all'interno dello stesso documento, che laddove si presentino situazioni non previste e quindi non regolamentate, il Servizio avrà facoltà di proporre alla Commissione la modifica, la cancellazione e/o l'integrazione di singole parti del testo adottato.

Venendo alla disamina dei singoli argomenti oggetto delle nuove delibere di massima, la Commissione centrale ha anzitutto ravvisato l'urgente necessità di una più puntuale regolamentazione dei presupposti e dei limiti dei documenti di copertura e del cambiamento delle generalità.

In proposito, i nuovi atti di indirizzo hanno affermato che si tratta di strumenti fondamentali, non solo per assicurare la mimetizzazione del tutelato, ma anche per agevolare il reinserimento sociale.

Nel dettaglio, nelle more di un auspicato intervento di modifica normativa di carattere più generale, di cui si parlerà più diffusamente nel prossimo paragrafo, la Commissione è intervenuta in via interpretativa disponendo in estrema sintesi:

- che l'utilizzo dei documenti di copertura possa essere autorizzato anche per i soggetti ammessi a piano provvisorio;

- che il rilascio degli stessi debba essere incentivato, quale misura idonea a garantire una efficace mimetizzazione, tutte le volte in cui sussistano esigenze di sicurezza e di reinserimento sociale. Ciò al fine di ovviare ai molteplici rischi derivanti dall'uso delle generalità reali, soprattutto nello svolgimento di attività lavorative, rischi aumentati esponenzialmente per effetto della spinta informatizzazione e interconnessione delle banche dati pubbliche oltre che a causa dell'uso spesso difforme dei *social network* da parte degli stessi tutelati;

- che al momento della fuoriuscita dal circuito tutorio, il soggetto che per lungo tempo abbia usufruito di documenti di copertura, possa essere ammesso al beneficio del cambio delle generalità ex art. 15 della L. 81/1991, assumendo, in via definitiva, lo stesso nominativo riportato sui documenti fittizi e continuando ad utilizzare questi ultimi, nonostante la cessazione del programma, fino all'ultimazione della procedura.

Per quanto concerne il cambiamento delle generalità, in un'ottica di miglioramento continuo, sono state apportate alcune integrazioni alla delibera di massima del 27 gennaio 2021, che aveva disposto di limitare la concessione del beneficio in parola alla fase iniziale dell'ingresso in protezione.

In particolare, recependo un'esigenza diffusamente avvertita nella prassi, si è ritenuto opportuno mitigare il precedente orientamento secondo cui questo beneficio, in linea di principio, non andava applicato in prossimità della fuoriuscita di testimoni e collaboratori dal circuito tutorio.

Si argomentava, infatti, che, proprio in questa fase, i pareri favorevoli delle Procure - di norma correlati alla cessazione o, quanto meno, alla sensibile attenuazione del pericolo - mal si sarebbero conciliati con la necessità di dimostrare una situazione di massima esposizione a rischio, quale presupposto a fondamento dell'eccezionale misura del cambiamento delle generalità, nella sua tradizionale configurazione.

Infatti, il pregresso orientamento rischiava di generare una forte criticità per tutti i soggetti che, durante la sottoposizione a misure tutorie, utilizzavano “documenti di copertura” fittizi che vanno obbligatoriamente restituiti e distrutti al momento della fuoriuscita dal circuito tutorio. Conseguentemente, i tutelati che si erano inseriti con quei nominativi nei contesti socio lavorativi delle località protette ove risiedevano sarebbero stati costretti a mutare improvvisamente “identità” all’atto della fuoriuscita, tornando alle effettive generalità.

Pertanto, con la nuova delibera di massima, la possibilità di autorizzare il cambio di generalità anche in fase di fuoriuscita è stata estesa alle fattispecie in cui i soggetti tutelati utilizzano da lungo tempo i documenti di copertura, trovandosi così esposti a gravissimi rischi, dovuti alla riassunzione delle originarie generalità proprio quando le misure di protezione vengono a cessare.

In tali casi, sempreché la relativa richiesta sia supportata da precise e circostanziate valutazioni delle Procure, si è stabilito che il cambiamento delle generalità possa avvenire attribuendo al tutelato i dati anagrafici riportati nel documento fittizio, come peraltro già normativamente previsto.

Nuove indicazioni sono state fornite con riferimento all’assistenza legale in favore dei collaboratori, aderendo ad un’interpretazione che ne sgancia la concessione dai rigorosi limiti di reddito previsti dalla normativa in tema di gratuito patrocinio.

Nello specifico, il suddetto beneficio è stato ricollegato, come le altre misure di assistenza economica, alla ritenuta impossibilità, per il richiedente, di provvedervi direttamente.

In tema di capitalizzazione delle misure di assistenza all’atto della fuoriuscita, è stato, anzitutto, stabilito che quella calcolata su un biennio dell’assegno periodico non necessiti di rendicontazione e, inoltre, sono state specificate le caratteristiche che deve avere il progetto di reinserimento socio-lavorativo per accedere a quella quinquennale o decennale, rispettivamente per i collaboratori e per i testimoni¹.

È stato, inoltre, introdotto l’obbligo anche per i testimoni – in caso di capitalizzazione a 10 anni - di dare conto dell’impiego delle somme ricevute.

¹ Com’è noto, la capitalizzazione rappresenta il trattamento economico corrisposto *una tantum* all’atto della fuoriuscita dal programma con finalità di reinserimento socio-lavorativo. L’erogazione in parola è pari all’importo dell’assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni, ma può essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, elevabile a dieci anni per i testimoni, in presenza di documentati e concreti progetti (art. 10, commi 14 e 15, del D.M. n. 161/2004).

Inoltre, ove il progetto riguardi l'avvio di un'attività commerciale o imprenditoriale, è stata prevista la necessità di una preventiva verifica, tramite interlocuzioni con le Prefetture territorialmente competenti, sull'effettiva possibilità, nel rispetto della normativa antimafia, di ottenere i relativi titoli abilitativi pubblici, ove previsti, ovvero di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ciò, al fine di evitare talune situazioni contraddittorie verificatesi in passato allorquando, successivamente all'approvazione da parte della Commissione di progetti di reinserimento consistenti in iniziative imprenditoriali, il collaboratore si trovava nell'impossibilità materiale di attuare il progetto approvato a causa della sopravvenienza di un provvedimento prefettizio ostativo.

Con riferimento alla disciplina delle scissioni dei nuclei familiari, la c.d. scissione "piena", attraverso la creazione di nuclei familiari separati, titolari di distinti assegni di mantenimento e autonome soluzioni alloggiative, è stata circoscritta al riscontro di quelle "circostanze particolari", influenti sulle esigenze di mantenimento, strettamente connesse con quelle di tutela, cui l'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 8/91 subordina l'integrazione dell'assegno di mantenimento.

In linea con l'orientamento giurisprudenziale in materia, la valutazione di tali particolari circostanze è rimessa all'apprezzamento discrezionale della Commissione, assumendo, quali criteri di riferimento, l'esistenza di eccezionali situazioni di carattere personale, sanitario e/o relazionale, oltre che lo spessore dell'apporto collaborativo, ferma restando la facoltà di acquisire al riguardo i pareri della Direzione Distrettuale Antimafia e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

I giudici amministrativi hanno, in particolare, evidenziato la necessità che, in tale ambito, l'Amministrazione proceda, nell'esercizio della discrezionalità attribuitale dal legislatore, ad un equilibrato e ragionevole bilanciamento tra le esigenze di vita del tutelato e quelle dello Stato a non sostenere esborsi privi di adeguata giustificazione².

² Si veda, tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 1927 del 24 febbraio 2023.

1.3 ATTIVITA' CONSULTIVA

Su tale versante, va ricordato l'impegno che la Commissione assolve per fornire i prescritti pareri sui regolamenti di attuazione della disciplina dei testimoni di giustizia recata dalla legge 11 gennaio 2018, n. 6.

A tali provvedimenti è rimessa, com'è noto, la disciplina degli aspetti di dettaglio delle speciali misure di protezione a favore dei testimoni, individuate dall'articolo 3 della legge e distinte in misure di tutela, misure di sostegno economico e misure di reinserimento sociale e lavorativo.

L'articolo 26, comma 1, della legge n. 6/2018 prevede che i predetti atti di normazione secondaria siano adottati secondo un procedimento particolare che richiede l'acquisizione dei pareri, oltre che delle Commissioni parlamentari competenti, anche della Commissione Centrale.

Quest'ultima viene così chiamata ad esprimere sui testi elaborati dall'Amministrazione un contributo propositivo, anche alla luce dell'esperienza applicativa maturata nel tempo e degli indirizzi giurisprudenziali venutisi a formare.

A tale riguardo, si fa presente che il Collegio, nella seduta del 23 marzo 2022, ha reso il parere sullo schema di regolamento concernente la rideterminazione dell'assetto organizzativo della Segreteria tecnica della Commissione, al momento in via di adozione.

Più di recente, all'esito degli approfondimenti svolti nel corso del 2023, con delibera in data 24 gennaio 2024, la Commissione ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto del Ministro dell'Interno recante *“Regolamento per l'attuazione delle misure di sostegno in favore dei testimoni di giustizia previste dall'art. 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 6”*, proponendo l'introduzione di alcune integrazioni nel testo regolamentare.

Degno di particolare rilievo, tra gli istituti di nuovo conio, appare la misura dell'indennizzo forfetario e onnicomprensivo, a titolo di ristoro per il pregiudizio subito a causa della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l'applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali.

Il beneficio *de quo*, sia pure previsto dalla norma di che trattasi in alternativa al riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali, risponde ad una logica che

non può essere quella prettamente risarcitoria riconducibile, com'è noto, ai canoni tradizionali della responsabilità aquiliana per fatto illecito extracontrattuale, in quanto fonte di “danno ingiusto”. Ciò per l'ovvia ragione secondo cui non può concepirsi alcun pregiudizio *contra ius* in capo ai testimoni causalmente derivante dalla sottoposizione alle misure tutorie.

Nondimeno, dalla scelta testimoniale possono scaturire effetti “pregiudizievoli”, incidenti sui vari ambiti della vita privata e soprattutto lavorativa, suscettibili di trovare ristoro attraverso il nuovo strumento, volutamente ricostruito in termini ampi, tali da ricomprendere ogni possibile voce di pregiudizio.

Compito demandato alla fonte regolamentare è quello di definire i criteri oggettivi per la quantificazione dell'indennizzo, che, ferma restando la sua natura indennitaria e la conseguente valutazione in via equitativa, sulla base della consolidata esperienza in materia, non possono che essere parametrati ad indicatori di misurazione, già rilevanti ai fini della determinazione di altri benefici di natura economica, quali la durata della sottoposizione a programma, la composizione dei nuclei familiari, le condizioni economiche pregresse, l'entità di eventuali provvidenze economiche già fruite.

L'attività consultiva della Commissione sui provvedimenti attuativi di che trattasi continuerà ad essere sviluppata sugli ulteriori schemi di regolamento *in itinere* chiamati a disciplinare i seguenti profili:

- le misure di reinserimento sociale e lavorativo;
- l'attivazione di un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'Interno dedicata ai testimoni di giustizia;
- le misure in favore dei minori compresi nelle speciali misure di protezione.

2. CRITICITA', SPUNTI PROPOSITIVI E IPOTESI DI MODIFICA NORMATIVA

2.1. CRITICITA'

Dopo l'adozione delle delibere di massima del gennaio 2021 in materia di requisiti per l'ammissione a misure speciali di protezione e per la cessazione delle stesse, la Commissione ha apprezzato un significativo risultato in termini di tendenziale maggiore uniformità di valutazioni da parte delle Procure Distrettuali Antimafia, nella maggioranza dei casi assicurata dall'essenziale intervento di “filtro”

operato dalla Direzione Nazionale Antimafia nell'esercizio delle sue fondamentali funzioni di coordinamento ed impulso.

Gli atti di indirizzo sopra citati prevedono l'indicazione, da parte degli Uffici del Pubblico Ministero proponenti, di elementi più precisi e circostanziati, che consentano di accertare pienamente l'attendibilità e la rilevanza delle dichiarazioni rese, attestate dalla valutazione compiuta da un organo giudicante, in sede di indagini preliminari o di giudizio.

In tal senso, la Commissione ha ravvisato l'opportunità che le Procure della Repubblica riportino i suddetti elementi nelle proposte di ammissione a programma, indicando i provvedimenti, ivi compresi quelli di natura cautelare, adottati sulla base del contributo reso dal collaboratore e dal testimone di giustizia.

Persistono, nondimeno, atti di impulso che, quantunque fondati sulla ritenuta attendibilità, importanza e completezza delle dichiarazioni rese dai singoli collaboratori (in quanto corroborate da pregresse risultanze investigative e/o rilevanti riscontri) non possono recare l'indicazione dei suddetti elementi.

In tali evenienze, infatti, l'attività di indagine, ancorché refertata dalla Polizia Giudiziaria delegata, non si è ancora tradotta nella richiesta di misure cautelari da parte del Pubblico Ministero, escludendo *a fortiori* qualsiasi vaglio da parte dell'organo giudicante.

Si osserva, in proposito, che il termine di efficacia del piano provvisorio di protezione entro cui dovrebbe essere presentata la proposta di programma e deliberata la sua adozione, normativamente indicato in sei mesi per i collaboratori e in tre mesi per i testimoni³, è interpretato dalla Commissione avente carattere meramente ordinatorio.

Ciò in ragione della mancata previsione espressa di sanzioni decadenziali e alla luce della *ratio* della norma, evidentemente volta a far cessare le misure provvisoriamente disposte solo allorché nel lasso temporale dei primi sei mesi non emergano in alcun modo i presupposti che giustifichino la "stabilizzazione" delle misure stesse.

Nonostante la suddetta opzione interpretativa, vale la pena evidenziare, in termini generali, che il citato termine di efficacia temporale del piano provvisorio di protezione andrebbe opportunamente armonizzato con la durata media delle indagini,

³ Rilevano in tal senso gli articoli 13, comma 1, del D.L. 8/91 e 12, comma 4, della legge 6/2018, rispettivamente per i collaboratori e per i testimoni di giustizia.

soprattutto quelle più complesse in materia di criminalità organizzata, come disciplinata dall'attuale quadro normativo.

Appare evidente, infatti, che il summenzionato spazio temporale di efficacia del piano provvisorio non risulta spesso sufficiente per addivenire alla definizione di indagini particolarmente articolate e complesse, non potendo condurre all'adozione di misure cautelari e, a maggior ragione, di provvedimenti giurisdizionali definitivi.

Per superare la suddetta criticità, la Commissione ha proficuamente interloquuto con le singole Procure nell'ambito dell'articolata istruttoria per l'adozione delle misure definitive e, soprattutto, si è avvalsa del fondamentale apporto fornito dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo che ha assicurato incisive valutazioni sull'affidabilità, completezza e rilevanza dei contributi collaborativi, declinati in una dimensione di effettiva utilizzabilità investigativa e processuale del narrato dei soggetti proposti.

Anche sul versante dei provvedimenti di cessazione delle misure tutorie permangono difficoltà interpretative, nonostante con la delibera di massima del 27 gennaio 2021 siano stati individuati uniformi criteri di giudizio per la valutazione delle violazioni comportamentali idonee a giustificare la revoca delle misure.

La maggiore criticità riguarda le fattispecie di revoca c.d. facoltativa, nelle quali la Commissione, in presenza di rilevanti violazioni comportamentali, è chiamata a svolgere il necessario giudizio di bilanciamento degli interessi coinvolti in ciascuna fattispecie⁴.

Vengono, infatti, in rilievo, da un lato, l'interesse dello Stato a conservare la collaborazione e quello dell'interessato all'incolumità personale, da contemperare e ponderare con l'interesse pubblico a prevenire e reprimere i reati, nonché a non mantenere il sistema tutorio in presenza di illeciti o comportamenti di disvelamento tali da vanificare le finalità della protezione.

Nell'effettuare tale valutazione comparativa, risultano determinanti i pareri della DDA e della DNA, nei quali spesso è condensato il suddetto giudizio di bilanciamento tra la gravità e le conseguenze delle violazioni commesse, in rapporto all'importanza della collaborazione, all'attualità e serietà del pericolo a cui il collaboratore è esposto, normalmente correlato allo stato dei procedimenti in cui sono utilizzate le dichiarazioni rese.

⁴ Art 13 *quater*, comma 2, decreto legge 15 gennaio 1991, n.8.

Orbene, persistono sul punto valutazioni molto differenti in ordine alla gravità delle condotte assunte dai soggetti segnalati, comprese quelle di rilevanza penale, con esiti difformi sulle conseguenze dalle stesse discendenti.

Si registra, in particolare, una ricca casistica di collaboratori che, attraverso plurime e reiterate condotte di inosservanza delle basilari prescrizioni connesse al programma - quali allontanamenti arbitrari dal sito protetto, rientri non autorizzati in località di origine e mancata ottemperanza ai trasferimenti disposti per motivi di sicurezza - mostrano un'assoluta, pervicace riluttanza a rispettare le regole connesse allo *status*, sovraesponendo a pericolo sé stessi e i propri familiari, mediante comportamenti disvelanti che rendono particolarmente problematica, se non impossibile, l'efficace attuazione dei dispositivi tutori.

Il tutto comporta un inevitabile aggravio di risorse a carico della finanza pubblica, rendendo necessari continui trasferimenti in altre località, oltre che una maggiore esposizione a rischio del personale di Polizia addetto alla tutela e degli stessi privati cittadini residenti nelle località sedi di domicilio protetto.

In tale contesto, non sono mancate le circostanze in cui la Commissione ha adottato provvedimenti di revoca, costruiti con percorsi logico-argomentativi fondati su consolidati e favorevoli indirizzi giurisprudenziali.

Si osserva, in merito, che il giudice amministrativo ha avallato la legittimità delle revoche disposte dalla Commissione allorché le condotte di vita dei tutelati, oltre ad assumere rilievo penale, siano tali da rendere superflue e/o inutili le stesse misure speciali di protezione ovvero assumano un indice di disvalore assolutamente incompatibile con il mantenimento delle stesse.

Nello specifico, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente tale incompatibilità quando le violazioni commesse incidono, menomandole, sulle necessarie esigenze di sicurezza e di cooperazione tra soggetti protetti ed apparato di protezione, nonché su quelle volte a garantire la certezza della riservatezza del domicilio protetto e dell'identità di copertura, presupposti fondamentali per il mantenimento di un oneroso apparato di tutela, evidenziando così, in capo agli stessi tutelati, un'assoluta mancanza di percezione del rischio⁵.

In particolare, secondo il giudice amministrativo, *“assume un rilievo decisivo, ai fini del mantenimento della protezione accordata, la responsabilità personale connessa alla oggettiva condotta della persona protetta ove la stessa risulti*

⁵ *Ex plurimis*: Consiglio di Stato, sez. III, sentenze n. 326/2020, n. 4456/2017; T.A.R. Lazio, sentenze n. 5262/2023, n. 13656/2022 e n. 2529/2018.

incompatibile con la preminente esigenza d'interesse pubblico generale di non vanificare i risultati di contrasto al crimine perseguiti dalle misure (finanziariamente ed organizzativamente costose) adottate ai sensi della disciplina di riferimento ma, soprattutto, con la necessità di non mettere inutilmente in pericolo la vita degli agenti e della popolazione che potrebbe essere coinvolta in attentati criminosi alla vita del collaboratore che si sia incautamente esposto”⁶.

Peraltro, per il giudice amministrativo, non è necessario che la condotta integri gli estremi di un reato, essendo sufficiente che si ponga in contrasto con gli obblighi di cooperazione alla attuazione delle misure di mimetizzazione, vanificandone l'efficacia, così integrando la violazione degli obblighi previsti dalla legge.

Allo stesso modo, secondo il T.A.R. Lazio, la persistenza delle misure speciali di protezione deve ritenersi obiettivamente inconciliabile con l'accertamento di elementi di coinvolgimento del tutelato in vicende criminali che conducono a particolari valutazioni di pericolosità sociale⁷.

I suddetti arresti giurisprudenziali, oltre che posti a fondamento delle revoche deliberate dalla Commissione, sono stati spesso richiamati anche nell'ambito delle istruttorie finalizzate alla revoca delle speciali misure, per sottoporli all'attenzione delle varie Procure distrettuali, anche al fine di assicurare criteri omogenei e uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

La pluridecennale esperienza della Commissione centrale ha restituito, poi, molteplici criticità concernenti la gestione dei minori sottoposti a protezione, che, nel corso del 2023, hanno formato oggetto di rappresentazione anche all'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza nell'ambito di un'occasione di confronto sul tema da quest'ultima promossa.

Non di rado, infatti, il Collegio ha dovuto investire, tramite il Servizio centrale, la competente Autorità Giudiziaria minorile per dirimere situazioni conflittuali tra genitori ovvero tutelare gli interessi del minore potenzialmente danneggiato da comportamenti irresponsabili degli stessi.

Si segnala, in quest'ambito, l'elevato numero di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale del 13 maggio 2005 in presenza di rinunce alle misure tutorie presentate, anche nell'interesse e per conto dei figli minori, dai soggetti esercenti la potestà genitoriale.

⁶ Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 8413 del 18 settembre 2023.

⁷ Tra le altre, Consiglio di Stato, sentenza n. 3088/2007 e TAR Lazio, sentenze nr. 6363/2023.

In tali fattispecie, accade frequentemente che il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la segnalazione, disponga la sospensione della responsabilità genitoriale, a fronte della quale i genitori rinunciatari recedono dai precedenti propositi, accettando la sottoposizione alle misure o, comunque, sanando preesistenti contrasti o divergenze nel superiore interesse del figlio, ciò per non incorrere in provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale.

Altra problematica riguarda la proposta di adozione delle speciali misure nei confronti di minori figli di conviventi o compagne di un collaboratore e di un altro soggetto, totalmente estraneo ad ambienti criminali e con il quale spesso il minore ha instaurato una stabile relazione affettiva, corrispondente o meno alla titolarità della potestà genitoriale o ad un provvedimento di affidamento dello stesso minore.

Si realizza, in simili casi, un conflitto evidente tra l'esigenza di tutela dell'incolumità del minore, ravvisata dalla Procura Distrettuale competente in forza del legame intercorrente tra uno dei genitori del minore e il collaboratore, e l'effettiva tutela del superiore interesse dello stesso minore a continuare i rapporti con il proprio genitore naturale, vedendosi, di fatto, sradicato dal proprio originario contesto sociale.

Altra casistica riscontrata concerne le ipotesi in cui il figlio minore del collaboratore viene proposto per l'ammissione a misure ma risulta affidato in via esclusiva al genitore che, in quanto ancora orbitante nell'ambiente criminale di provenienza o riluttante ad interrompere i legami con tale realtà, non viene inserito dalla Procura nella relativa proposta.

E' evidente che, ricorrendo le descritte condizioni, la Commissione non ha potuto immediatamente soddisfare la richiesta di inserimento del minore a piano di protezione, formulata in considerazione di una situazione oggettiva di esposizione a rischio, per non ingerirsi nelle valutazioni di esclusiva spettanza delle Autorità Giudiziarie di volta in volta competenti (giudice minorile ovvero ordinario, quando le questioni dell'affidamento vengono affrontate nell'ambito del giudizio sulla separazione dei coniugi).

Nei casi fin qui descritti, appare certamente auspicabile un maggiore interscambio informativo e soprattutto una più intensa interlocuzione, anche preventiva, tra giudice minorile e Direzione Distrettuale Antimafia, oltre che una valutazione del "reale" superiore interesse del minore che si traduca in decisioni tempestive delle Autorità a ciò preposte, ove si consideri l'oggettiva difficoltà di conciliare la

posizione giuridica dello stesso minore con l'eventuale sua esposizione a pericolo derivante dai legami con il soggetto tutelato.

In termini generali, appare oltremodo necessario, alla luce del notevole incremento numerico della popolazione protetta appartenente alla fascia minorile, un più responsabile e costante coinvolgimento dell'Autorità Giudiziaria minorile che dovrebbe, peraltro, assicurare decisioni rapide e tempestive in un contesto per sua natura connotato dall'esigenza di preservare sicurezza e mimetizzazione.

Si inquadra in quest'ambito l'opportunità di evitare "frammentazioni" di competenza in funzione del criterio territoriale e di individuare un'unica A.G. minorile preposta ad occuparsi delle molteplici questioni riguardanti i minori in protezione.

Sarebbe, in tal senso, auspicabile una modifica normativa, analoga a quella già in vigore per la magistratura di sorveglianza, laddove l'art. 16 *nonies* del Decreto Legge n. 8/91, con un'eccezione alle regole generali sulla competenza, impone di ritenere funzionalmente competente a decidere il solo Tribunale di sorveglianza di Roma, in ragione delle esigenze di segretezza e di tutela dell'incolumità personale connaturate alla condizione dei collaboratori di giustizia.

Ovviamente l'impostazione prospettata imporrebbe adeguati interventi strutturali tesi al potenziamento dell'organico dei magistrati cui andrebbe accompagnata una formazione *ad hoc* del personale sulla speciale materia.

2.2. SPUNTI PROPOSITIVI

Come anticipato in premessa, la consapevolezza dell'impossibilità di incidere in modo efficace sulle criticità emerse con i soli atti di indirizzo interni e con l'adeguamento della prassi ha indotto la Commissione ad elaborare taluni spunti di riflessione su proposte di modifica, anche normativa, del sistema con riguardo alle tematiche di maggiore e delicato rilievo.

Con la precedente Relazione al Parlamento, si è già avuto modo di rilevare l'esigenza di aggiornamento legislativo dell'istituto del cambiamento delle generalità, speciale misura di protezione che, più di altre, ha risentito di una normativa pensata in un momento storico completamente diverso da quello attuale.

Anche nel corso del periodo temporale di riferimento, numerose fattispecie scrutinate dal Collegio hanno messo in rilievo la difficoltà di conciliare la vigente

disciplina giuridica con le pressanti esigenze di reinserimento socio-lavorativo della popolazione protetta.

Nell'attuale quadro legislativo, infatti, il cambiamento delle generalità viene considerato come una misura di protezione, e non di reinserimento sociale, di carattere assolutamente eccezionale, attivabile solo se si ritiene inadeguato ogni altro strumento di tutela.

In tal modo, la Commissione centrale è stata "vincolata" a concedere il relativo beneficio solo nelle ipotesi di accertato riscontro di una situazione di massima esposizione a pericolo, oggettivamente emergente dalle conformi valutazioni all'uopo svolte dalle competenti Autorità Giudiziarie.

Inoltre, la configurazione dell'istituto quale misura di protezione, come d'altro canto per i documenti di copertura, evoca il principio della volontarietà connotante tutte le misure di protezione, nel senso che, come l'avvio del percorso collaborativo e testimoniale deve rispondere ad una scelta libera, consapevole e spontanea, alla stessa stregua nessuna conseguente misura può essere imposta all'interessato.

Ne consegue che in assenza di istanza di parte, i benefici in parola non possono trovare applicazione pur in presenza di circostanze che oggettivamente comportano un elevato livello di rischio, con tutte le conseguenze che ne discendono soprattutto sul piano dell'estrema difficoltà di garantire lo svolgimento in sicurezza di attività lavorative, presupposto essenziale per ogni reinserimento socio – lavorativo.

Per quanto sopra, in linea con il dettato normativo, la Commissione ha inizialmente affermato come il cambiamento delle generalità non possa, di regola, essere riconosciuto all'atto della fuoriuscita dal circuito tutorio, il cui presupposto è la cessazione o almeno la possibile attenuazione del pericolo, connessa all'affievolimento degli impegni processuali.

Come già sopra accennato, tale impostazione è stata modificata in via interpretativa, ammettendo la possibilità del cambiamento delle generalità anche in fase di fuoriuscita, almeno limitatamente all'ipotesi del protratto utilizzo dei documenti di copertura, con conseguente radicamento nel contesto territoriale della località protetta e correlata "riconoscibilità" sociale del tutelato con i nominativi riportati sugli stessi documenti.

In tale evenienza, il riconoscimento del cambio delle generalità, ancorchè al momento della cessazione delle misure, consente di salvaguardare, al contempo, la sicurezza e la stabile integrazione nel tessuto socio economico di riferimento,

scongiurando tutti i rischi connessi al ripristino delle reali generalità proprio nella fase della fuoriuscita dal circuito tutorio.

Si evidenzia che, anche nel mutato quadro interpretativo, rimane l'esigenza di una modifica normativa dell'istituto, volta anzitutto ad ampliarne le finalità.

Occorrerebbe, in particolare, prevedere espressamente che il beneficio in esame possa essere riconosciuto, non solo per esigenze di sicurezza e riservatezza, bensì anche per facilitare il reinserimento sociale dei beneficiari, ricostruendo il relativo procedimento in termini di valutazioni tecniche con esiti vincolati e introducendo un'ipotesi di concessione automatica legata all'uso prolungato dei documenti di copertura.

Sempre sul versante del beneficio del cambiamento delle generalità, altra questione di notevole impatto ha riguardato la compatibilità tra la misura in esame e il requisito della doppia cittadinanza in capo all'istante.

La problematica ha assunto crescente rilievo in considerazione del costante aumento di collaboranti di nazionalità straniera che potrebbero acquisire la cittadinanza per naturalizzazione e/o matrimonio, mantenendo, tuttavia, in base alla legge dello Stato di origine, la doppia cittadinanza, oppure instaurare vincoli familiari con soggetti già provvisti di doppia cittadinanza e inseriti nel circuito tutorio.

In assenza di disposizioni normative di riferimento, si sono affacciati due profili problematici:

- se e a quali condizioni il decreto interministeriale di cambio delle generalità possa produrre effetti nello Stato straniero di cui il beneficiario possiede la cittadinanza⁸;

- le criticità che potrebbero determinarsi in ipotesi di cambio delle generalità concesso in Italia e persistente mantenimento della doppia cittadinanza, italiana e straniera.

Il coinvolgimento nel caso di specie di interessi di matrice pubblicistica di varia natura ha indotto la Commissione ad investire della problematica anche gli altri

⁸ Ai sensi dell'art. 15 del D.L. 8/91 "Nell'ambito dello speciale programma di protezione può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, il cambiamento delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione".

Dicasteri interessati e, in particolare, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e quello della Giustizia.

In quest'ambito, è emersa l'opportunità di valutare la stipula di specifiche convenzioni con i singoli Stati che prevedono, nella propria legislazione, misure di protezione analoghe. È stato anche valutato il ricorso a quanto previsto dalle vigenti convenzioni internazionali in materia di cooperazione giudiziaria penale, tra cui, in particolare, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la Convenzione di Palermo del 2000 o "UNTC" (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*).

La questione di che trattasi, per le sue relevantissime implicazioni giuridiche, continua a formare oggetto di approfondimento interno alla Commissione, allo scopo di enucleare possibili soluzioni coerenti con il quadro normativo e convenzionale europeo ed internazionale.

In tal senso, la complessità della specifica problematica si inquadra nel dibattito, tuttora aperto, su questioni di carattere più generale, tra cui quella della percorribilità di accordi bilaterali tra Stati anche in relazione al "ricollocaimento" dei soggetti tutelati fuori dai confini nazionali, eventualmente con il criterio della reciprocità.

Ulteriore ambito nel quale si è sviluppato un forte dibattito in Commissione sull'opportunità di un intervento riformatore riguarda, come già sopra esposto, l'opportunità di includere il rifiuto ad ottemperare al trasferimento disposto per motivi di sicurezza tra le fattispecie di revoca obbligatoria delle misure di protezione.

È infatti sempre più ricorrente l'ipotesi di reiterate opposizioni alla movimentazione disposta in altri siti protetti allorché, con proprie condotte, i tutelati abbiano concorso al disvelamento dello *status* o del domicilio segreto, così compromettendo la riservatezza e, in definitiva, l'incolumità, non solo personale e dei familiari inseriti a misure bensì anche del personale delle Forze di Polizia addetto alla loro sicurezza.

La singolare gravità di una simile violazione ha indotto la Commissione a ravvisare nella stessa la trasgressione di un fondamentale obbligo gravante sul tutelato, ossia quello di osservare le basilari prescrizioni di sicurezza correlate alla sottoposizione alle speciali misure di protezione, quale *proprium* essenziale dell'accordo di protezione intercorrente tra lo Stato e i singoli collaboratori e testimoni di giustizia.

Ulteriori nodi problematici messi in luce dall'esperienza applicativa hanno riguardato i requisiti normativamente previsti per l'attribuzione dello *status* di testimone di giustizia.

La nuova definizione della figura introdotta dall'art. 2 della legge n.6/2018 è volta a delimitarne più rigorosamente i tratti distintivi da quella del collaboratore, al fine di evitare l'assunzione della qualità in parola da parte di soggetti “borderline”, che possono presentare evidenze di intraneità o contiguità non occasionali con i circuiti criminali oggetto delle dichiarazioni.

In particolare, la disposizione vigente preclude l'assunzione della qualità di testimone ai soggetti già condannati per delitti non colposi soltanto nel caso in cui si tratti di delitti connessi a quello per cui si procede⁹.

In questo quadro non si esclude l'evenienza di dover ammettere, come testimoni di giustizia, soggetti che, pur non rientrando nella suddetta clausola di esclusione, nondimeno si sono resi autori di reati anche gravi o comunque sintomatici di possibili commistioni con ambienti mafiosi.

Per neutralizzare il rischio di attribuire la qualità di testimone a soggetti non del tutto avulsi dalle logiche criminali denunciate sarebbe opportuna l'introduzione di una formulazione ancora più restrittiva.

In quest'ottica, si potrebbe ipotizzare una modifica della norma citata nel senso di prevedere che non possono assumere la veste di “testimone di giustizia” coloro che siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva, per i reati di particolare gravità, elencati dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., ovvero, comunque, per fattispecie delittuose indicative della sussistenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata o terroristica.

Come già evidenziato nella precedente Relazione al Parlamento, l'aspetto in assoluto più problematico sotto il profilo gestionale riguarda l'inadeguatezza, allo stato della vigente legislazione, degli interventi di sostegno per le imprese dei testimoni di giustizia che, in linea con la *ratio* ispiratrice dell'intervento riformatore del 2018, abbiano scelto di proseguire la propria attività lavorativa in località di origine.

Come noto, la legge n. 6 del 2018 rimette ad un apposito regolamento, in corso di adozione, la definizione delle modalità con cui assicurare “*il sostegno alle imprese*”

⁹ Art. 2 comma 1, lettera c) della legge 11 gennaio 2018, n. 6.

dei protetti che abbiano subito o che possano concretamente subire nocimento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela”.

La relativa disposizione normativa rinvia alle norme dettate dal Codice antimafia per le aziende confiscate alla criminalità organizzata, tra cui figurano le misure volte ad assicurare l'accesso e la continuità del credito bancario, nonché il supporto agli investimenti e per la ristrutturazione aziendale¹⁰.

In tale ambito, la Commissione ha continuato ad affrontare, nel corso del 2022 e del 2023, la situazione di testimoni imprenditori, anche di notevole spessore, entrati nel circuito tutorio dopo aver subito e denunciato plurimi e ripetuti atti intimidatori, fonte di notevoli pregiudizi al patrimonio aziendale.

In ragione del progressivo depauperamento delle rispettive imprese, dovuto alla sensibile riduzione delle forniture e alla contrazione degli affidamenti bancari, molti testimoni hanno formulato alla Commissione centrale richieste di contributi economici straordinari, talora milionari, per fronteggiare la grave crisi finanziaria delle rispettive attività e, talora, scongiurarne il fallimento.

Il soddisfacimento delle varie istanze volte al risanamento delle rilevanti esposizioni debitorie comporterebbe, all'evidenza, un onere finanziario insostenibile in quanto notevolmente impattante sul bilancio di esercizio di ciascun anno finanziario, soprattutto se rapportato al numero di soggetti ammessi a programma.

Peraltro, non si può trascurare, in quest'ambito, che le situazioni di decozione delle imprese non sempre sono interamente riconducibili alle pressioni estorsive subite dai testimoni e alla loro sottoposizione a misure speciali di protezione, essendosi riscontrate nella realtà anche esempi di attività economiche già compromesse prima dell'ingresso nel circuito di tutela, magari per incapacità gestionali del tutto indipendenti dalle scelte testimoniali, ovvero per sfavorevoli congiunture del sistema economico in generale.

A ciò deve aggiungersi la carenza, in seno alla Commissione e al Servizio centrale, di figure professionali dotate delle necessarie cognizioni specialistiche per effettuare sofisticate analisi economico-finanziarie finalizzate, da un lato, all'individuazione dell'effettivo nesso causale tra natura e periodo temporale di insorgenza del debito e la qualità di testimone di giustizia e, dall'altro, alla

¹⁰ Art. 7, comma 1, lettera c) della legge 11 gennaio 2018, n. 6.

valutazione delle prospettive per l'utile prosecuzione dell'attività aziendale e per eventuali iniziative di rilancio/ristrutturazione degli *asset* imprenditoriali.

Nel quadro così descritto, l'originario intento del legislatore del 2018 di preservare o riqualificare le imprese dei testimoni di giustizia, privilegiandone senz'altro la permanenza in località di origine, continua a rappresentare, per la Commissione centrale, un obiettivo certamente sfidante ma estremamente complesso da raggiungere.

A fronte delle suindicate criticità, si è ampiamente discusso se non sia il caso di rimeditare l'opzione legislativa di accordare senz'altro preferenza alla prosecuzione dell'attività del testimone in località di origine, almeno in relazione a quelle realtà imprenditoriali estremamente articolate per le quali le concrete *chances* di continuazione dell'impresa appaiono, già *ab origine*, fortemente compromesse.

1.3 IPOTESI DI MODIFICA NORMATIVA

Alcuni degli spunti propositivi di cui si è riferito nel paragrafo precedente, oggetto di articolato dibattito in Commissione, sono confluiti in altrettante puntuali proposte di modifica specificamente predisposte e sostenute dal Servizio di protezione e approvate dalla Commissione centrale.

L'articolato in tal senso predisposto è stato veicolato tramite il Disegno di legge ad iniziativa dei Ministri di Interno, Giustizia e Difesa, Atto Camera 1660.

In tale atto è stato dapprima inserito l'art. 4 concernente la previsione dell'utilizzo dei documenti di copertura anche per i collaboratori e relativi familiari sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o alla pena alternativa della detenzione domiciliare.

Nello stesso articolo è stata altresì introdotta la possibilità per il Servizio Centrale di Protezione di creare identità fiscali "di copertura", anche di tipo societario, al fine di incrementare la sicurezza dei tutelati e consentire la locazione degli immobili con maggiore scurezza e mimetizzazione sul territorio.

Mentre è in corso la redazione della presente relazione, è stata avanzata la proposta di inserimento di ulteriori commi all'interno della suddetta disposizione normativa, sotto forma di emendamenti al citato articolo 4.

Le ulteriori modifiche tendono al raggiungimento delle sotto indicate finalità:

- incremento della sicurezza di collaboratori, testimoni di giustizia e loro familiari;
- realizzazione di un concreto reinserimento sociale sin dall'inizio del programma di protezione;
- complessivo efficientamento del sistema;
- incentivazione delle nuove collaborazioni.

Si propone, anzitutto, di configurare il rifiuto al trasferimento disposto dal Servizio centrale per motivi di sicurezza quale causa di revoca obbligatoria del programma di protezione.

Infatti, nel vigente sistema normativo, la suddetta fattispecie rientra le ipotesi di revoca facoltativa, determinando gravi problematiche di sicurezza in quanto la permanenza in un luogo non più segreto, perché spesso ormai disvelato, espone a grave rischio non solo il collaboratore ma anche la cittadinanza ignara che frequenta gli stessi locali pubblici e persino le Forze di polizia che effettuano i servizi di scorta per impegni di giustizia.

In secondo luogo, si è ritenuto opportuno prevedere l'obbligatorio rilascio del documento di copertura durante il programma di protezione, incidendo sull'attuale assetto secondo cui l'utilizzo di tale documento può essere rifiutato dall'interessato.

Tale facoltà, nata con la legge del 1991, non è più sostenibile con la diffusione del *web*, dei *social network* e delle banche dati pubbliche sempre più interconnesse, divenendo fondamentale l'obbligatorietà di tale documento sin dal piano provvisorio di protezione.

A tal proposito, non si parlerà più di documento, ma, in modo più ampio, di documentazione di copertura, in quanto, per garantire la sicurezza dei tutelati, il Servizio centrale di protezione ha necessità di convertire sulle generalità di copertura titoli di studio, patenti di guida, tessere sanitarie ed altri documenti.

Correlativamente all'ampliamento del ricorso ai documenti di copertura, viene previsto che l'abuso della documentazione in parola comporti la revoca del programma di protezione, oltre a integrare gli estremi del reato di uso di atto falso già previsto dall'ordinamento.

Si tratta di elementi assolutamente necessari per evitare che, come già accaduto in più occasioni, vadano esenti da sanzioni i collaboratori che utilizzino le generalità "false" predisposte dal Servizio di protezione per commettere crimini o anche

semplicemente per lo svolgimento di attività non consentite dal programma di protezione. Si pensi all'apertura di conti correnti bancari o all'attivazione di schede telefoniche utilizzate per fini illeciti.

L'articolato normativo in esame punta, inoltre, a ridisegnare le regole sul cambiamento delle generalità, attualmente configurato come "massima misura di sicurezza" e concesso in sporadiche ipotesi.

Con la modifica proposta, la misura viene resa "conseguenziale" al termine dello speciale programma di protezione in favore dei soggetti protetti che ne facciano espressa richiesta e che non siano incorsi in gravi violazioni degli impegni assunti.

Il beneficio viene inoltre configurato anche come misura di reinserimento, al fine di garantire un effettivo e trasparente percorso di integrazione sociale e lavorativa.

La norma si allinea con l'obbligo di rilascio del documento di copertura durante il programma e consente così che un collaboratore e i suoi familiari possano essere assegnati di generalità di copertura che potranno trasformarsi in cambio definitivo di generalità al termine della protezione.

In questo modo i collaboratori e i relativi familiari, spesso "incolpevoli", potranno iniziare a rifarsi una vita da subito e in massima sicurezza. La previsione costituirà anche stimolo a tenere un corretto comportamento, vista l'aspettativa di un futuro certo, costituendo in tal modo un forte incentivo per nuove collaborazioni.

Si incide anche sulle conseguenze della revoca del cambio di generalità. Accade spesso che persone destinatarie del cambio tornino a delinquere o disvelino volontariamente l'abbinamento con le precedenti generalità. In tali casi, venendo meno la *ratio* del cambio e in linea con la legge, il beneficio viene revocato. La revoca, tuttavia, travolge anche tutti i familiari riconducibili al collaborante, atteso l'inevitabile collegamento tra le relative posizioni anagrafiche.

Con la riforma proposta, nel caso di revoca del cambio di generalità, le nuove generalità permarranno, ma perderanno la classifica di segretezza, così sollevando lo Stato da responsabilità, ma garantendo comunque il mantenimento dell'identità acquisita in passato, all'origine di processi di integrazione socio lavorativa nelle realtà territoriali ove i collaboratori e i familiari hanno vissuto e operato.

Sempre in questo ambito, è stata ravvisata la necessità di particolari accorgimenti e interventi tecnici atti a prevenire l'abbinamento tra le reali generalità della persona protetta e quelle assunte o attribuite nell'ambito del dispositivo tutorio.

Ciò, in particolare, al fine di evitare la suddetta associazione a causa delle risultanze biometriche, dattiloscopiche o genetiche, derivanti da rilievi o prelievi effettuati anteriormente all'ammissione del programma.

In tal senso, una norma *ad hoc* consente di riportare ogni precedente del collaboratore di giustizia, anche dattiloscopico e del DNA, alle generalità di copertura, evitando abbinamenti di identità senza comunque perdere alcun elemento utile per future indagini.

La norma attuale, infatti, che rimane inalterata, individua nel Servizio centrale di protezione l'unico soggetto abilitato ad effettuare l'abbinamento tra generalità reali e di copertura, dato che non può essere conosciuto nemmeno dall'Autorità Giudiziaria e dalle Forze di Polizia.

Per quanto riguarda il reinserimento socio – lavorativo dei tutelati all'atto della fuoriuscita dal circuito tutorio, rileva attualmente il fatto che gli ex collaboratori risultano spesso non soddisfare i "requisiti morali" per ottenere, tra l'altro, licenze di pubblici esercizi.

Su questo versante incide la previsione secondo cui tali soggetti, ancorché formalmente privi per il loro "passato" di alcuni dei requisiti soggettivi, possano in concreto realizzare progetti lavorativi approvati in fase di fuoriuscita laddove sia richiesta l'autorizzazione di polizia, ferma restando l'applicazione della normativa sulla documentazione antimafia.

In questo modo sarà possibile per i collaboratori acquistare con la capitalizzazione piccole attività commerciali, tipo bar o pizzerie.

Si punta, insomma, a favorire il reingresso delle persone che hanno collaborato con la giustizia nella realtà economica e sociale, salva la predisposizione di una clausola di "disapplicazione" delle nuove norme in caso di nuova commissione di gravi delitti all'esito del percorso collaborativo.

Sono anche previste modifiche alla normativa sul casellario, necessarie per evitare l'abbinamento con la vecchia identità delle persone che fruiscono del cambio definitivo delle generalità. In particolare, saranno risolte problematiche operative dovute alla necessità di riportare sulle nuove generalità le condanne riportate con il reale nominativo, prevedendo un meccanismo di rilascio "selettivo" dei certificati penali riservato all'Autorità Giudiziaria e agli organismi investigativi.

Infine, viene richiesta la possibilità che il Servizio centrale di protezione, acquisita la volontarietà degli interessati in presenza di specifiche convenzioni, possa collocare i tutelati in territorio estero.

Ciò in quanto, sul territorio italiano risultano “mimetizzate” circa 30.000 persone già transitate dal sistema della protezione. Tale dato, unito alla presenza in numerose regioni di esponenti delle varie “criminalità organizzate” operanti in Italia, rende sempre più difficoltosa l’individuazione di località ove il protetto non possa essere riconosciuto.

PARTE SECONDA

Il sistema della protezione

INDICE

IL SISTEMA DELLA PROTEZIONE

1 - Il sistema tutorio

1.1 La legislazione di settore

1.2 Il ruolo della Prefettura nel sistema tutorio

2 - Le misure tutorie

2.1 I documenti di copertura e il cambiamento delle generalità

2.2 Le scorte e gli accompagnamenti

3 - Le misure assistenziali

3.1 L'assistenza sanitaria

3.2 L'assistenza psicologica

3.3 I minori sotto protezione

3.4 Il reinserimento socio-lavorativo

4 - L'attività delle Divisioni operative (la II[^] e la III[^] Divisione)

5 - L'assistenza economica

6 - L'attività dei Nuclei Operativi di Protezione

7 - La formazione del personale

IL SISTEMA DI PROTEZIONE

1. Il sistema tutorio

1.1 La legislazione di settore

La disciplina organica della protezione dei collaboratori di giustizia è stata introdotta con il decreto legge 15.01.1991, n.8, che ha previsto la possibilità di adottare, nei confronti delle persone esposte a grave e attuale pericolo per effetto della loro collaborazione e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e del giudizio, idonee misure di protezione ed assistenza, nonché, nel caso di insufficienza delle misure ordinarie, uno speciale programma di protezione.

La successiva legge 15 marzo 1991, n.82 di conversione ha formalizzato la categoria dei collaboratori di giustizia, introducendo attenuanti per i casi di dissociazione dalle organizzazioni mafiose e costituendo due distinte strutture, la Commissione Centrale per le speciali misure di protezione e il Servizio Centrale di Protezione (S.C.P.), cui furono affidati, rispettivamente, il processo decisionale di ammissione allo speciale programma di protezione e la concreta determinazione e attuazione delle necessarie misure tutorie ed assistenziali.

La normativa, vigente per circa un decennio, è stata aggiornata con una vasta e complessa riforma, compendiata nella legge 13.2.2001, n.45 recante “Modifiche della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza”, il cui elemento fondamentale è costituito dalla distinzione tra le figure del collaboratore di giustizia e del testimone.

Sulla base di questo criterio guida, la novella del 2001 ha previsto in particolare:

- una selezione rigorosa delle collaborazioni, sia nella fase di accesso alle misure speciali di protezione sia nel momento delle verifiche propedeutiche alla concessione dei benefici premiali e penitenziari;
- la separazione del momento tutorio da quello premiale;

- la limitazione delle ipotesi di cessazione dello stato di detenzione del collaboratore;
- l'acquisizione dei patrimoni dei collaboratori;
- la creazione del “doppio binario” delle misure tutorie.

L'obiettivo della riforma del 2001 fu anche quello di introdurre un meccanismo di gradualità delle misure di protezione, prevedendo tre diversi livelli di tutela:

- le misure ordinarie, alle quali provvede l'Autorità di pubblica sicurezza e, per i detenuti, l'Amministrazione Penitenziaria;
- le speciali misure di protezione, adottate dalla Commissione Centrale prevista dall'art.10 del D.L. 8/1991;
- lo speciale programma di protezione, anch'esso di competenza della medesima Commissione.

Particolarmente rilevante è la distinzione tra “speciali misure di protezione” e “speciale programma di protezione”, perché soltanto quest'ultimo, e cioè il massimo livello di pericolo e di protezione, prevede la possibilità del trasferimento in luoghi protetti e il cambiamento delle generalità.

Altra importante innovazione della legge 45/2001 concerne, come già evidenziato, la previsione di norme *ad hoc* per la protezione dei testimoni di giustizia, fino ad allora assimilati ai collaboratori.

Le nuove disposizioni, infatti, hanno stabilito differenziate forme di tutela e assistenza nei confronti di coloro che, senza aver fatto parte di organizzazioni criminali, anzi essendone vittime, hanno testimoniato esponendo se stessi e le loro famiglie alle reazioni degli accusati e alle intimidazioni della delinquenza.

Il nuovo meccanismo del sistema di protezione, incentrato su graduate modalità di salvaguardia dell'incolumità del collaboratore e del testimone – oltre che dei loro familiari – e su significative forme di assistenza economica, mira a garantire il massimo grado di protezione e sicurezza in relazione alle diverse situazioni, incentivando al contempo il fenomeno della collaborazione di qualità.

L'attuale normativa di riferimento, delineata con la legge 15/3/1991, n. 82, come modificata dalla legge 13/2/2001, n. 45, è stata nel tempo completata con i seguenti

Regolamenti di attuazione, previsti dall'art.17 bis del nuovo testo della legge 82/1991:

- Decreto del Ministro dell'Interno 24/7/2003, n. 263, che disciplina le modalità di versamento e di trasferimento del denaro dei beni e delle altre utilità possedute dai collaboratori di giustizia;
- Decreto del Ministro dell'Interno 23/4/2004, n. 161, concernente le modalità di applicazione delle speciali misure di protezione;
- Decreto del Ministro dell'Interno 13/5/2005, n. 138, recante “Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione, nonché dei minori compresi nelle speciali misure di protezione”;
- Decreto del Ministro della Giustizia 7/2/2006, n. 144 “Regolamento in materia di trattamento penitenziario di coloro che collaborano con la giustizia”.

Altre fonti normative di rilievo nel particolare settore sono costituite dal:

- Decreto Legislativo 29/3/1993, n. 119 “Disciplina del cambiamento delle generalità in favore dei collaboratori di giustizia;
- Decreto del Ministro dell'Interno 26/5/1995 sull'organizzazione del Servizio Centrale di Protezione e costituzione dei Nuclei Operativi.

Sotto il profilo organizzativo, il sistema introdotto dalla legge 82/1991 delinea competenze e responsabilità delle Autorità che sono protagoniste del sistema: il Procuratore della Repubblica (o il magistrato preposto alla Direzione Distrettuale Antimafia), che avanza la proposta di protezione nei confronti di chi abbia fornito dichiarazioni su delitti di particolare gravità e sia esposto a pericolo grave ed attuale a causa di tali dichiarazioni (tale potere è riconosciuto anche al Capo della Polizia, ma sempre previo parere del Procuratore); la richiamata Commissione, che decide circa l'applicazione o meno delle speciali misure di protezione; il Servizio Centrale di Protezione, che le attua in concreto.

In questa architettura, le proposte di programma inoltrate dalla magistratura costituiscono quindi l'unico impulso per l'ingresso a programma, ma non

esauriscono le funzioni dell'A.G., che viene coinvolta con specifiche richieste di pareri per la proroga delle misure e per l'eventuale revoca delle stesse.

Tutte funzioni alle quali concorre anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

Il Servizio Centrale, invece, ha il compito di assicurare concretamente la protezione stessa e ogni forma di assistenza risulti necessaria per garantire una vita dignitosa ai tutelati ed un efficace reinserimento sociale.

La Commissione assicura invece varie funzioni, tra le quali figurano le determinazioni in materia di ingresso e fuoriuscita dal programma, nonché le determinazioni di carattere economico e relative ad ogni particolare necessità. Svolge anche le audizioni richieste dai testimoni di giustizia.

Il suo ruolo è quello di un organo che assicura l'equilibrio fra la necessità di incentivare il fenomeno collaborativo e quella di evitare un afflusso incontrollato di persone, che, alla lunga, condurrebbe alla paralisi del sistema.

Con riferimento ai soli testimoni di giustizia, inoltre, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha introdotto forme di collocamento obbligatorio con precedenza nella Pubblica Amministrazione.

Sulla scia della normativa nazionale, inoltre, la Regione Siciliana ha emanato la legge 26 agosto 2014, n. 22, con cui ha previsto l'assunzione presso i propri uffici dei testimoni di giustizia che "hanno reso la propria testimonianza in procedimenti penali per reati di mafia incardinati presso Autorità Giudiziarie aventi sede in Sicilia e che, per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale, si trovano in gravi difficoltà economiche". I criteri e le modalità di assunzione per la chiamata diretta dei testimoni sono stati definiti con un protocollo d'intesa tra la Commissione Centrale e la Regione Sicilia, siglato il 26 novembre 2014.


Da ultimo, sempre per i testimoni di giustizia, è stata emanata in data 11.1.2018 la legge n. 6 "Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia", che ha introdotto specifiche disposizioni afferenti la figura del testimone di giustizia, prevedendo anche l'emissione di specifici regolamenti.



Si è passati, quindi, dal quadro normativo del 1991 che prevedeva una sola figura di tutelati, a quello attuale, nel quale la posizione dei collaboratori di giustizia e familiari ammessi a programma di protezione è ben distinta rispetto a quella dei testimoni di giustizia, sia da un punto di vista di sicurezza che di misure assistenziali.


Alla data del 31 dicembre 2023 si rilevano 793 collaboratori di giustizia con 2.564 familiari e 55 testimoni con 184 familiari.

Di seguito l'andamento numerico dei soggetti protetti dal 2000.

L'andamento complessivo dei soggetti protetti (testimoni e collaboratori di giustizia e loro familiari), dal 2000 al 30 giugno 2023, è invece riepilogato nei seguenti grafici:







1.2 Il ruolo della Prefettura nel sistema di protezione

Altra Autorità che interviene in maniera importante nel sistema della protezione è il Prefetto.

Il Prefetto infatti, oltre ad essere il diretto interlocutore del Servizio centrale di protezione, è l'autorità responsabile della sicurezza dei tutelati sottoposti a mimetizzazione sul territorio ed è anche l'autorità che designa la Forza di polizia che fungerà da referente sul territorio per il tutelato.

Già nella primissima fase di collaborazione, cioè nel momento in cui l'autorità giudiziaria propone un soggetto e il suo nucleo familiare per l'ammissione ad un piano provvisorio di protezione, la normativa riconduce al Prefetto della località di origine la responsabilità di provvedere nell'immediato alla sicurezza delle persone proposte.

In questa fase di "misure urgenti", quindi, il Prefetto decide la collocazione delle persone e le affida alle forze di polizia territoriali, richiedendo contestualmente

l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi necessari per fare fronte alle prime esigenze, laddove non sia già intervenuto il Servizio centrale di protezione (art.17).

Dal 2022, con Circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, questa procedura è stata resa più agile ed efficace, prevedendo un intervento del Servizio centrale di protezione, per il tramite delle sue articolazioni periferiche già in questa fase, sollevando così le Forze di polizia del territorio da specifiche incombenze che rientrano nelle specializzazioni del Servizio.

Un forte coinvolgimento della Prefettura si ha anche per i testimoni di giustizia a cui vengono riconosciute le “misure in loco”, ovvero una modalità di protezione che non prevede il trasferimento nella località protetta e che è specificamente prevista solo per i testimoni di giustizia.

In tali circostanze è la Prefettura che si fa carico della tutela dei soggetti, mentre il Servizio Centrale di Protezione ha l'incarico di provvedere alle misure assistenziali, che in questo caso divengono eventuali e alla copertura delle spese derivanti dall'installazione di eventuali misure di difesa passive presso la località di residenza o di lavoro del testimone.

Ulteriore incombenza a carico delle Prefettura è quella relativa alla gestione dei testimoni e/o collaboratori di giustizia fuoriusciti dal programma di protezione, che vengono ammessi a misure di tutela definite “ordinarie”.

2 Le misure tutorie

2.1 I documenti di copertura e il cambiamento delle generalità

I documenti di copertura e il cambio delle generalità rientrano nei benefici tutori previsti, rispettivamente, dagli artt. 13 e 15 della legge n. 82/91.

Con riferimento ai documenti di copertura, il comma 10 dell'art. 13 recita: *“Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza ed il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non siano detenute o internate, è consentita l'utilizzazione di un documento di copertura”* (n.d.r. - carta d'identità, patente di guida, certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, tessera sanitaria e codice fiscale).

In base al comma 11, “l’autorizzazione al rilascio del documento di copertura è data dal Servizio”, il quale chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento.

Tali documenti non hanno corrispondenza anagrafica e possono essere utilizzati solo in costanza dello speciale programma di protezione. Hanno, quindi, un uso limitato nel tempo e vengono utilizzati unicamente ai fini della mimetizzazione e del reinserimento sociale.

Normalmente, possono fruire dei documenti di copertura soltanto coloro che sono sottoposti allo speciale programma di protezione. Tuttavia, quando particolari esigenze di sicurezza o impegni di giustizia lo richiedano, tali documenti possono essere forniti anche ai soggetti ammessi al piano provvisorio.

In relazione alla tipologia del documento, il competente Ufficio del Servizio Centrale di Protezione si rapporta con i Comuni di residenza anagrafica dei soggetti tutelati, con le Prefetture, con l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione, ecc., assolvendo anche a una vasta serie di ulteriori incombenze con particolare riguardo agli atti afferenti l’utilizzo dello SPID, al quale di recente è stato consentito l’accesso ai tutelati.

Procedure analoghe, ma più complesse in ragione del maggior livello di segretezza richiesto, vengono attuate per espletare le pratiche relative al cambiamento delle generalità, che costituisce il massimo beneficio tutorio previsto dall’art. 15 della Legge n. 82/91.

In particolare, la norma dispone che, nell’ambito dello speciale programma di protezione, quando ogni altra misura risulti non adeguata, gli interessati che ne facciano richiesta (testimoni e collaboratori di giustizia e loro familiari, solo se titolari di programma speciale di protezione) possono essere autorizzati al cambio delle generalità, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione.

Tale misura viene adottata garantendo la segretezza del procedimento con esclusione di qualsiasi forma di pubblicità preventiva e successiva.

Le istanze, corredate da varia documentazione e certificazione, acquisita presso i luoghi di origine, nonché da elementi informativi e pareri da parte degli Organi investigativi, vengono trasmesse alla Commissione Centrale unitamente ad una

relazione contenente elementi di valutazione circa l'opportunità o meno del beneficio.

Acquisita la delibera autorizzativa della Commissione Centrale, il Servizio centrale predispone per ogni soggetto maggiorenne due decreti, rispettivamente a firma del Ministro dell'Interno e della Giustizia: l'uno autorizzativo del cambio e l'altro attributivo di nuove generalità.

Va però sottolineato, però, che come avviene per i documenti di copertura, l'unica autorità che è a conoscenza dell'abbinamento tra vecchie e nuove generalità è il Servizio centrale di protezione.

Durante il primo semestre del 2023 la Commissione Centrale ha autorizzato n. 2 cambi generalità e sono stati predisposti n. 9 decreti ministeriali di autorizzazione alle nuove generalità.

Durante il secondo semestre del 2023 la Commissione Centrale ha autorizzato n. 14 cambi generalità e sono stati predisposti n. 7 decreti ministeriali di autorizzazione alle nuove generalità.

Nel periodo 1 gennaio/30 giugno 2023, il competente Ufficio ha predisposto la seguente documentazione:

documenti di copertura: 59 carte di identità, 60 codici fiscali e 17 patenti di guida;

iscrizioni scolastiche: 39 per la scuola materna, 63 per la scuola elementare, 27 per la scuola media inferiore, 38 per istituti tecnici, 23 per istituti professionali, 35 licei.

Nel periodo 1 luglio/31 dicembre 2023, il medesimo Ufficio ha predisposto la seguente documentazione:

documenti di copertura: 144 carte di identità, 144 codici fiscali e 39 patenti di guida;

iscrizioni scolastiche: 52 per la scuola materna, 82 per la scuola elementare, 42 per la scuola media inferiore, 51 per istituti tecnici, 35 per istituti professionali, 46 per i licei e 3 immatricolazioni universitarie.

2.2. Le scorte e gli accompagnamenti

Il ruolo fondamentale dei testimoni e collaboratori di giustizia è quello di fornire un utile contributo nel quadro delle attività istruttorie svolte dalle Direzioni Distrettuali Antimafia ovvero nelle aule dei Tribunali.

Su tale presupposto, il Servizio Centrale di Protezione organizza, sulla base delle richieste delle competenti Autorità Giudiziarie e in stretta intesa con i referenti territoriali¹¹ che materialmente li effettuano, gli accompagnamenti, con relative scorte, dei soggetti tutelati.

Analogamente si procede per i trasferimenti presso i siti individuati per eventuali esami “a distanza”, mediante strumenti audiovisivi¹², dei testimoni e dei collaboratori di giustizia.

Nel primo semestre del 2023 sono stati organizzati e disposti i seguenti servizi di accompagnamento in Tribunale o per escussioni in videoconferenza di testimoni di giustizia e collaboratori.

	<i>Accompagnamenti in Tribunale</i>	<i>Escussioni in videoconferenza</i>	<i>TOTALI</i>
<i>Testimoni</i>	39	34	73
<i>Collaboratori</i>	1243	1.948	3.191
<i>TOTALI</i>	1.282	1.982	3.264

Nel secondo semestre del 2022 sono invece stati organizzati e disposti i seguenti servizi.

	<i>Accompagnamenti in Tribunale</i>	<i>Escussioni in videoconferenza</i>	<i>TOTALI</i>
<i>Testimoni</i>	42	22	64
<i>Collaboratori</i>	921	1408	2.329
<i>TOTALI</i>	963	1.430	2.393

¹¹ Autorità locali di Pubblica Sicurezza e Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

¹² Si veda, al riguardo, l'art. 147 bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del C.P.P., così come modificato dal D.L. 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 7 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356.

3 Le misure assistenziali

3.1 L'assistenza sanitaria

Nel periodo di riferimento, il Servizio Centrale di Protezione ha svolto, attraverso il proprio Ufficio Sanitario, costituito da personale medico e da personale tecnico di supporto, un'intensa attività di assistenza nei confronti dei testimoni, collaboratori di giustizia e relativi familiari.

Nel primo semestre del 2023 sono state trattate complessivamente 3.899 pratiche, così ripartite:

1.991 in ingresso, di cui 1.316 istanze di rimborso per spese relative a farmaci e prestazioni specialistiche, 89 istruttorie per pareri, 314 trattazioni a corredo atti, 249 invalidità civile e 23 conversioni;

1.908 in uscita, di cui 1.057 istanze di rimborso, 219 trattazioni non riservate (per esigenze istruttorie o valutative interne al Servizio), 297 classificate riservate (rivolte anche ad Enti/Autorità esterne), 22 conversioni di cartelle cliniche e 313 conversioni di verbali di invalidità civile.

Nel secondo semestre 2023 sono state trattate 4.100 pratiche, così ripartire:

1.931 in ingresso, di cui 1.218 istanze di rimborso per spese relative a farmaci e prestazioni specialistiche, 70 istruttorie per pareri, 304 trattazioni a corredo atti, 312 invalidità civili, 1 vaccino e 26 conversioni;

2.169 in uscita, di cui 1.231 istanze di rimborso, 231161 trattazioni non riservate (per esigenze istruttorie o valutative interne al Servizio), 261 classificate riservate (rivolte anche ad Enti/Autorità esterne), 25 conversioni di cartelle cliniche e 421 invalidità civili.

Il personale sanitario del Servizio Centrale di Protezione, oltre ad effettuare direttamente o agevolare interventi sanitari che non risulti opportuno eseguire per via ordinaria attraverso le strutture del SSN, fornisce pareri tecnici per tutte le questioni riguardanti l'assistenza sanitaria per i testimoni ed i collaboratori di giustizia, ivi comprese le richieste di rimborso per eventuali spese da essi sostenute per motivi di salute e che non siano previste come rimborsabili dalla normativa in vigore (es. vaccinazioni non obbligatorie ma vivamente consigliate, spese per cure odontoiatriche o interventi chirurgici non sostenuti dalla Prassi Applicativa).

Il predetto Ufficio Sanitario, inoltre, viene interpellato per pareri medico/legali e/o conversioni, nonché su qualunque questione di carattere sanitario, comprese le richieste dell'Autorità Giudiziaria circa la compatibilità carceraria e/o l'idoneità a comparire in giudizio, esprimendosi altresì circa eventuali esigenze di cambio delle località di protezione per motivi di salute.

3.2 L'assistenza psicologica

Il Servizio Centrale di Protezione assicura, attraverso il proprio Ufficio assistenza psicologica, costituito da due Funzionari di Polizia del ruolo Psicologi e da collaboratori appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e dall'Amministrazione civile dell'Interno, attività di supporto ordinarie, nonché quelle urgenti ed emergenziali in ambito psicologico, approfondendo l'attività di ricerca e formazione nel particolare settore.

I colloqui effettuati nell'ambito della specifica attività di assistenza a favore della popolazione protetta hanno permesso di confermare che la fase di maggiore impatto psicologico, soprattutto per i minori, risulta essere quella riferibile al primo periodo di allontanamento dalla località di origine.

Soprattutto il periodo iniziale relativo all'applicazione delle misure di tutela ex art.17 L. 82/91, e successive modifiche, risulta incidere negativamente sullo stato emozionale contingente dei soggetti tutelati, in considerazione delle condizioni di vita particolari, caratterizzate da incertezza e provvisorietà, della collocazione in una località del tutto sconosciuta e delle prospettive di vita.

In considerazione di tali difficoltà e anche sulla scorta delle indicazioni della Commissione centrale per le speciali misure di protezione, è stata ravvisata l'opportunità di ampliare la modalità di assistenza in favore dei testimoni e dei collaboratori di giustizia e dei rispettivi familiari, ammessi al piano provvisorio di protezione, sviluppando ulteriormente il progetto di prevenzione del disagio psichico.

Tale attività di prevenzione è rivolta a tutti i nuclei familiari che accedono alle misure tutorie e che, nella fase iniziale dell'accesso al programma provvisorio possono avvalersi, su specifica richiesta, di un incontro di consulenza con gli psicologi del Servizio.

Il colloquio è effettuato su base volontaria e, qualora dovessero emergere situazioni di disagio tali da rendere necessario un intervento specialistico, vengono prontamente avviate le opportune misure di assistenza, in accordo con gli interessati.

Parallelamente prosegue l'attività di *counseling*, sostegno e orientamento, per coloro che ne facciano richiesta, rivolta a tutta la popolazione protetta già inserita nello speciale programma di protezione.

In tale quadro, nel periodo in esame la Sezione assistenza psicologica ha svolto un'intensa attività di sostegno rivolta a testimoni, collaboratori di giustizia e rispettivi familiari, attraverso interventi diretti, colloqui e incontri, sia nel corso delle numerose missioni nel territorio nazionale sia presso la sede centrale, finalizzati all'individuazione e analisi delle effettive problematiche e alla ricerca di soluzioni adeguate.

In particolare, oltre ai frequentissimi contatti telefonici di supporto, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, gli psicologi hanno svolto, i colloqui riepilogati nel seguente prospetto

<i>COLLOQUI</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>TOTALI</i>
<i>Testimoni</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>5</i>
<i>Relativi familiari maggiorenni</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>Relativi familiari minorenni</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>Totale testimoni e relativi familiari</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>10</i>
<i>Collaboratori</i>	<i>14</i>	<i>5</i>	<i>19</i>
<i>Relativi familiari maggiorenni</i>	<i>9</i>	<i>36</i>	<i>45</i>
<i>Relativi familiari minorenni</i>	<i>15</i>	<i>23</i>	<i>38</i>
<i>Totale collaboratori e relativi familiari</i>	<i>58</i>	<i>64</i>	<i>122</i>
<i>COLLOQUI TOTALI</i>	<i>104</i>	<i>140</i>	<i>244</i>

Mentre nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 sono stati effettuati:

<i>COLLOQUI</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>	<i>TOTALI</i>
<i>Testimoni</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>Relativi familiari maggiorenni</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>7</i>
<i>Relativi familiari minorenni</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>4</i>

<i>Totale testimoni e relativi familiari</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>16</i>
<i>Collaboratori</i>	<i>25</i>	<i>5</i>	<i>30</i>
<i>Relativi familiari maggiorenni</i>	<i>7</i>	<i>31</i>	<i>38</i>
<i>Relativi familiari minorenni</i>	<i>21</i>	<i>14</i>	<i>35</i>
<i>Totale collaboratori e relativi familiari</i>	<i>53</i>	<i>50</i>	<i>103</i>
<i>COLLOQUI TOTALI</i>	<i>122</i>	<i>116</i>	<i>238</i>

Particolarmente significativi gli interventi di supporto psicologico direttamente effettuati nelle situazioni emergenziali, garantendo un’assistenza specialistica mirata alla valutazione e analisi del caso specifico, sia per orientare le successive attività di sostegno, sia per affrontare i disagi connessi con le caratteristiche della vita in protezione.

Genericamente le tipologie di disagio più frequenti riscontrate sono quelle che riguardano la sfera emotiva. In particolare, tra gli adulti sono frequenti i disturbi ansiosi, depressivi e dell’adattamento, con le varie sintomatologie correlate. Inoltre, è stato rilevato un considerevole numero di disturbi di personalità e psicopatologie, pregresse rispetto all’ingresso nel sistema tutorio.

Tra i minori prevalgono i disturbi di adattamento, i disturbi d’ansia da separazione e della sfera cognitiva-emotiva, connessa anche alle difficoltà scolastiche, nonché i disturbi dello spettro autistico.

In alcuni casi di particolare rilevanza sotto il profilo della sicurezza o per le caratteristiche delle problematiche psicologiche riscontrate, i soggetti sono assistiti direttamente e in modo assiduo dagli psicologi del Servizio Centrale di Protezione, in aggiunta e in sistema con gli ulteriori interventi specialistici necessari.

Contemporaneamente è stato impresso maggiore impulso agli incontri, ai contatti e ai rapporti di collaborazione con varie figure professionali, operanti presso strutture pubbliche e convenzionate, del settore sanitario e assistenziale, al fine di coordinare ed ottimizzare le attività di terapia, sostegno e assistenza per la popolazione protetta, garantendo una continuità terapeutica a seguito dei trasferimenti dei nuclei in protezione, attraverso una “rete” con gli specialisti e le strutture di riferimento.

La sinergia, costantemente implementata, permette di avvalersi della collaborazione di qualificati specialisti, in modo da favorire una completa e capillare assistenza psicologica, ottimizzando le risorse disponibili a livello locale. Nel settore è in corso uno studio finalizzato alla realizzazione di un programma informatizzato per la gestione, in sicurezza, della rete dei contatti specialistici del territorio nazionale.

3.3 I minori sotto protezione

Alla data del 30 giugno 2023, risultavano sottoposti a regime di protezione 1.187 minori, e nel semestre successivo il numero è leggermente diminuito (1.076), tutti soggetti nei cui confronti viene rivolta grande attenzione, soprattutto in ragione delle specifiche e particolari necessità peculiari della fase evolutiva e di crescita.

Come già evidenziato in precedenti relazioni, infatti, nell'età prescolare si rilevano prevalentemente esigenze di assistenza sanitaria (riguardanti, ad esempio, la sottoposizione a visite mediche o controlli vari e le vaccinazioni) e di inserimento negli asili nido, mentre in quella scolare assumono particolare rilevanza i problemi di inserimento scolastico e sociale, nonché i bisogni connessi con le esigenze di socializzazione e condivisione delle esperienze con i coetanei, resi frequentemente complessi in funzione delle necessità di tutela e a causa della provenienza dei minori sotto protezione da ambienti criminali e da sub-culture connotate da valori, stili di vita e caratteristiche del tutto singolari.

Una problematica comune a quasi tutte le fasce di età è quella legata agli aspetti linguistici, che si sostanzia nel frequente esclusivo utilizzo del dialetto, circostanza che rende difficoltosa e complessa la comunicazione e, conseguentemente, l'integrazione nel nuovo contesto sociale.

Le problematiche dei minori sotto protezione originano da fattori diversi (l'età al momento dell'entrata nel programma, l'estrazione sociale, le esperienze vissute prima e durante la protezione, le caratteristiche del nucleo familiare, la presenza di valide figure di riferimento e di identificazione, ecc.), sulla base dei quali vengono elaborati i progetti di assistenza, prevenzione e reinserimento, in modo da favorire le più idonee opportunità di crescita e di sviluppo.

A tal fine, all'atto dell'ammissione al piano provvisorio di protezione e con l'assenso dei genitori, il Servizio formula una valutazione del minore con lo scopo di raccogliere un quadro il più possibile completo ed esaustivo delle sue condizioni in relazione ad eventuali problemi fisici e psicologici.

Successivamente, in costanza di programma di protezione e sempre in accordo con la famiglia, i minori vengono seguiti e monitorati al fine di prevenire e, se necessario, arginare possibili disagi, compresi quelli derivanti dalla condizione di soggetti protetti.

Le terapie, il sostegno e l'assistenza nei loro confronti vengono garantite grazie all'interazione e alla collaborazione con figure professionali che operano presso strutture convenzionate del settore sanitario e assistenziale, in modo da garantire la necessaria continuità terapeutica anche nei casi di trasferimento dei nuclei familiari per ragioni di sicurezza.

La rete di contatti costituita nel tempo consente di supportare l'azione di assistenza grazie alla collaborazione di qualificati specialisti del Servizio Sanitario Nazionale presenti sul territorio e in grado di favorire una completa e capillare assistenza psicologica.

Una particolare attenzione viene rivolta all'aspetto formativo, sia per evitare fenomeni di abbandono scolastico, sia per dare concretezza alle opportunità di studio e di formazione professionale propedeutiche ad un reale reinserimento sociale nella località protetta.

L'orientamento del Servizio in questa direzione, anche nel semestre in esame, si è concretizzato in costanti contatti e colloqui con rappresentanti di enti, uffici e organismi pubblici e privati per la definizione di buone prassi e procedure, idonee a consentire non solo le iscrizioni "riservate" a scuole e a corsi di ogni ordine e grado (anche attraverso un apposito accordo di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione), compresi quelli universitari, ma anche un'adeguata accoglienza presso "case famiglia" per quei minori che, a causa di complesse e problematiche situazioni familiari, vengono sottratti alla responsabilità genitoriale.

In tale quadro il rapporto con i Tribunali per i minorenni è costante. I successi raggiunti rispetto a tale fascia di popolazione sono rilevabili: tutti i minori sotto protezione frequentano la scuola dell'obbligo e una larghissima percentuale prosegue regolari corsi di istruzione; moltissimi ragazzi si dedicano ad attività sportive, interagiscono normalmente col gruppo dei pari, perdono l'uso del dialetto come lingua prevalente e praticano attività culturali extrascolastiche.

Infine, l'attivazione per questa delicata fascia di popolazione protetta di mirati progetti di assistenza, orientati alla prevenzione del disagio connesso con lo sradicamento dal contesto relazionale e affettivo di origine, nonché al recupero delle difficoltà e dei disturbi presenti al momento dell'ingresso nel sistema tutorio, sta registrando sempre maggiore "ritorni" positivi in termini di recupero e reinserimento sociale.

3.4 Il reinserimento socio – lavorativo

La natura di strumento transitorio del programma di protezione pone in risalto il passaggio dalla fase "emergenziale" a quella "normale", che si attua nel momento in cui i collaboratori di giustizia, i testimoni ed i loro familiari, pur mantenendo alcune misure di tutela, rientrano nella vita ordinaria, rendendosi autonomi dall'assistenza pubblica attraverso il lavoro.

Il reinserimento sociale richiede una paziente opera di sostegno da parte del Servizio Centrale di Protezione, per la cui riuscita è necessario l'impegno e la collaborazione delle persone protette e che presuppone l'interazione con tutti gli Enti pubblici di volta in volta interessati alla risoluzione delle diverse problematiche (trasferimento delle posizioni pensionistiche, accesso ai corsi di formazione, ausilio nell'inserimento lavorativo, ecc.).

Avuto riguardo all'attività lavorativa, giova precisare che il Servizio, pur in mancanza di specifiche normative che consentano di imporre un collocamento, attraverso la propria Sezione reinserimento sociale e lavorativo agevola la ricerca occupazionale e fornisce il supporto per il reperimento della documentazione necessaria.

Nel I semestre del 2022, sono state attivate e gestite le seguenti procedure:

- Trasferimenti lavorativi (1 familiare di collaboratore di giustizia);
- Aspettative dal lavoro (5 familiari di collaboratori di giustizia);
- Persone che hanno trovato occupazione (23 collaboratori e 46 loro familiari);
- Trasferimenti di residenza su poli fittizi 125;
- Oscuramenti posizioni contributive (45 collaboratori, 99 loro familiari);
- Rimozione oscuramenti (58 collaboratori, 114 loro familiari, 4 testimoni, 3 loro familiari);
- Conversione contributi versati con nome di copertura (4 collaboratori);
- Pensioni invalidità civile (4 collaboratori e 2 loro familiari);
- Indennità di disoccupazione (5 familiari di collaboratori);
- Assegni familiari ora assegno unico universale (45 collaboratori e 78 loro familiari);

- Assegni sociali (1 familiare di collaboratore);
- Bonus vari erogati dall'INPS (1 familiare di collaboratore);
- Comunicazioni INPS pene accessorie art.28 c.p. (10 collaboratori);
- Comunicazioni INPS legge Fornero ripristino prestazioni (3 collaboratori);
- Richieste rilascio SPID (120).

Mentre i dati relativi al II semestre del 2022 sono i seguenti:

- Trasferimenti di pensione (1 collaboratore ed 1 familiare);
- Trasferimenti lavorativi (2 familiari di collaboratori);
- Aspettative dal lavoro (5 familiari di collaboratori);
- Persone che hanno trovato lavoro (17 collaboratori, 32 loro familiari, 3 familiari di testimoni);
- Trasferimenti di residenza su poli fittizi 88;
- Oscuramento posizioni contributive (11 collaboratori, 44 loro familiari, 1 testimone di giustizia e 6 familiari);
- Rimozione oscuramenti (46 collaboratori, 157 loro familiari, 4 testimoni e 5 familiari);
- Conversione contributi versati con nome di copertura (1 collaboratore e 2 familiari);
- Estratti contributivi 1 testimone);
- Visite per invalidità civile – legge 104 – collocamento mirato (11 collaboratori, 42 loro familiari, 1 familiare di testimone);
- Pensioni invalidità civile – indennità di frequenza – indennità di accompagnamento (7 collaboratori, 27 familiari, 1 testimone);
- Indennità di disoccupazione (3 collaboratori e 9 familiari);
- Assegni familiari (1 collaboratore ed 1 familiare);
- Assegni sociali (1 familiare di collaboratore);
- Pensioni anzianità-vecchiaia (1 familiare di collaboratori);
- Comunicazioni INPS pene accessorie art. 28 c.p. (25 collaboratori);
- Comunicazioni INPS legge Fornero ripristino prestazioni (4 collaboratori);
- Richieste rilascio SPID 71.

Con particolare riferimento al collocamento dei testimoni di giustizia presso enti pubblici, inoltre, si evidenzia che, nel primo semestre del 2022 i testimoni assunti presso enti pubblici sono stati 2.

Nel secondo semestre del 2022 un familiare di testimone è stato assunto per chiamata diretta in un ente pubblico.

Non si può sottacere, tuttavia, che il reinserimento socio-lavorativo trova concreta attuazione generalmente attraverso la c.d. “capitalizzazione”.

La possibilità di fuoriuscire dal programma speciale di protezione mediante capitalizzazione può essere richiesta dai collaboratori o testimoni e dai capifamiglia dei nuclei inseriti nel programma.

Essa può essere proposta ai medesimi soggetti, su incarico della Commissione Centrale, in considerazione del periodo trascorso dall’approvazione del programma e dal mutamento delle condizioni di pericolo, nonché dello stato degli impegni dibattimentali e delle prospettive di reinserimento sociale.

Anche in tali casi, la proposta di corresponsione di capitalizzazione viene rivolta alle persone protette previo parere favorevole dell’Autorità giudiziaria.

La funzione di reinserimento sociale della capitalizzazione è provata dal fatto che essa può essere elargita nella misura massima (che per i testimoni prevede una somma costituita dall’assegno di mantenimento moltiplicato per cinque anni e per i testimoni per 10 anni) solo a coloro che presentano concreti e documentati progetti di impiego delle somme.

In caso di assenza di un progetto di reinserimento è orientamento consolidato della Commissione Centrale deliberare una capitalizzazione a due anni, salva integrazione all’atto di presentazione di progetto.

Nel I semestre del 2023, sono state attivate e gestite le seguenti procedure:

- Trasferimenti lavorativi (2 familiari di collaboratore di giustizia);
- Aspettative dal lavoro (2 familiari di collaboratori di giustizia);
- Persone che hanno trovato occupazione (19 collaboratori e 38 loro familiari);
- Trasferimenti di residenza su poli fittizi 147;
- Conversione contributi versati con nome di copertura (3 collaboratori);
- Indennità di disoccupazione (2 collaboratori e 6 familiari);
- Assegni sociali (4 collaboratori e 1 familiare);
- Comunicazioni INPS pene accessorie art.28 c.p. (14 collaboratori);
- Comunicazioni INPS legge Fornero ripristino prestazioni (2 collaboratori);

- Richieste rilascio SPID (55).

Mentre i dati relativi al II semestre del 2023 sono i seguenti:

- Aspettative dal lavoro (2 familiari di collaboratori);
- Persone che hanno trovato lavoro (18 collaboratori, 3 familiari);
- Trasferimenti di residenza su poli fittizi 50;
- Conversione contributi versati con nome di copertura (2 collaboratori);
- Indennità di disoccupazione (1 collaboratore e 5 familiari);
- Comunicazioni INPS pene accessorie art. 28 c.p. (15 collaboratori e 1 familiare);
- Richieste rilascio SPID 69.

Con particolare riferimento al collocamento dei testimoni di giustizia presso enti pubblici, inoltre, si evidenzia che, nel primo semestre del 2023 i testimoni assunti presso enti pubblici sono stati 4.

Nel secondo semestre del 2023 un familiare di testimone è stato assunto per chiamata diretta in un ente pubblico.

Non si può sottacere, tuttavia, che il reinserimento socio-lavorativo trova concreta attuazione generalmente attraverso la c.d. “capitalizzazione”.

La possibilità di fuoriuscire dal programma speciale di protezione mediante capitalizzazione può essere richiesta dai collaboratori o testimoni e dai capifamiglia dei nuclei inseriti nel programma.

Essa può essere proposta ai medesimi soggetti, su incarico della Commissione Centrale, in considerazione del periodo trascorso dall’approvazione del programma e dal mutamento delle condizioni di pericolo, nonché dello stato degli impegni dibattimentali e delle prospettive di reinserimento sociale.

Anche in tali casi, la proposta di corresponsione di capitalizzazione viene rivolta alle persone protette previo parere favorevole dell’Autorità giudiziaria.

La funzione di reinserimento sociale della capitalizzazione è provata dal fatto che essa può essere elargita nella misura massima (che per i testimoni prevede una somma costituita dall’assegno di mantenimento moltiplicato per cinque anni e per i testimoni per 10 anni) solo a coloro che presentano concreti e documentati progetti di impiego delle somme.

In caso di assenza di un progetto di reinserimento è orientamento consolidato della Commissione Centrale deliberare una capitalizzazione a due anni, salva integrazione all'atto di presentazione di progetto.

4. L'attività delle Divisioni operative (la II e la III Divisione)

La II e la III Divisione, rispettivamente competenti per i testimoni e i collaboratori di giustizia e a loro volta suddivise in Sezioni, costituiscono le articolazioni operative centrali del Servizio Centrale di Protezione e curano una serie di attività che, affiancandosi a quelle svolte dai Nuclei Operativi periferici, assicurano l'applicazione del piano provvisorio e del programma speciale di protezione deliberati in favore dei soggetti tutelati e dei loro familiari.

In sintesi, le relative funzioni si concretizzano in attività di:

- gestione delle richieste di accesso ai fondi di cui all'art. 17 della legge 82/91, formulate dalle Prefetture per assicurare, nelle more delle determinazioni della Commissione Centrale, la protezione dei soggetti proposti per l'adozione di un piano provvisorio di protezione;
- individuazione, d'intesa con i Nuclei Operativi di Protezione, delle località idonee per la collocazione delle persone protette;
- organizzazione dei connessi trasferimenti, in collaborazione con gli Organi territoriali di polizia, e verifica della sistemazione iniziale presso la sede protetta a cura degli stessi Nuclei;
- disposizione dell'erogazione iniziale del contributo economico mensile in favore dei tutelati;
- tempestiva informazione all'Autorità di P.S. e alle forze territoriali di polizia della presenza dei soggetti protetti nella provincia, affinché venga disposta l'attivazione delle misure di protezione ritenute opportune;
- attivazione di idonee misure di protezione, attraverso le Autorità di P.S. territorialmente competenti, in caso di trasferte dei soggetti tutelati in località d'origine o terze per motivi diversi da quelli di giustizia (nel qual caso provvede la "Sezione Affari Giudiziari" della I Divisione);
- istruzione di tutte le comunicazioni alla Commissione Centrale o alle Autorità Giudiziarie competenti in ordine alle condotte tenute dai soggetti tutelati;
- attivazione di uffici pubblici o privati per far fronte alle varie esigenze dei soggetti tutelati;

- avvio delle istruttorie per le capitalizzazioni, raccogliendo tutti gli elementi necessari in ordine ai progetti volti al definitivo reinserimento sociale, per la successiva valutazione da parte della Commissione Centrale.

La **II Divisione**, inoltre, provvede a:

- attivare le procedure per il riconoscimento del disagio derivante dalla scelta collaborativa;
- acquisire gli elementi informativi nell'ambito delle procedure di accesso ai mutui agevolati presso istituti di credito convenzionati;
- rapportarsi con le Istituzioni competenti (Commissario Antiracket, Consap, ecc.) per agevolare l'accesso ai benefici previsti per le vittime di reati (fondi di solidarietà per le vittime di reati della mafia, del racket e dell'usura);
- curare l'istruttoria per l'acquisto da parte dello Stato degli immobili di proprietà del testimone, mantenendo stretti rapporti con l'Agenzia del Demanio;
- istruire le pratiche volte al riconoscimento del mancato guadagno, per la successiva valutazione della Commissione Centrale;
- mantenere contatti con le competenti Prefetture, coadiuvandole nella predisposizione, installazione, manutenzione, verifica dell'efficienza e dismissione (al termine del programma di protezione) dei sistemi di difesa passiva presso le abitazioni e le sedi delle attività lavorative per i soggetti sottoposti a misure speciali in località di origine;
- curare tutti i molteplici e complessi adempimenti connessi con l'assunzione dei testimoni di giustizia nella Pubblica Amministrazione.

Sotto il profilo del sostegno economico, nel periodo dal 1^a gennaio al 30 giugno 2023, sono state effettuate le seguenti erogazioni a favore di testimoni di giustizia:

<i>PRESTITI</i>	<i>TOTALI</i>
<i>Vacanze</i>	<i>0</i>
<i>Acquisto autovettura</i>	<i>0</i>
<i>Conseguimento patente</i>	<i>0</i>
<i>Altro</i>	<i>0</i>
<i>UNA TANTUM</i>	<i>TOTALI</i>
<i>Matrimonio</i>	<i>0</i>
<i>Acquisto vestiario</i>	<i>0</i>
<i>Vacanze</i>	<i>5</i>
<i>Acquisto PC</i>	<i>0</i>
<i>Prima sistemazione</i>	<i>0</i>
<i>Assicurazione auto</i>	<i>0</i>
<i>Deposito auto</i>	<i>0</i>
<i>Nascita figlio</i>	<i>0</i>

<i>Trasloco masserizie</i>	<i>1</i>
<i>Iscrizione scolastica + libri</i>	<i>0</i>
<i>Sistemi difesa passiva</i>	<i>0</i>
<i>Cure odontoiatriche</i>	<i>1</i>
<i>Adesione concordato fallimentare</i>	<i>0</i>
<i>Altro (ass. psicologica, spese mediche)</i>	<i>0</i>
<i>Altro (contributo straordinario per recarsi posto di lavoro)</i>	<i>0</i>
NR. PROPOSTE PIANO PROVVISORIO	3
ACQUISTO IMMOBILI ERARIO (PENDENTI)	5
TESTIMONI PROTETTI LOC. ORIGINE	21
ELARGIZIONI ANTIRACKET L.44/1999	0
AUTORIZZAZIONE FONDI EX ART.17	3

E nel secondo semestre del 2023 le erogazioni sono state le seguenti:

PRESTITI	TOTALI
<i>Vacanze</i>	<i>0</i>
<i>Acquisto autovettura</i>	<i>0</i>
<i>Conseguimento patente</i>	<i>0</i>
<i>Altro</i>	<i>0</i>
UNA TANTUM	TOTALI
<i>Matrimonio</i>	<i>0</i>
<i>Acquisto vestiario</i>	<i>0</i>
<i>Vacanze</i>	<i>4</i>
<i>Acquisto PC</i>	<i>0</i>
<i>Prima sistemazione</i>	<i>0</i>
<i>Assicurazione auto</i>	<i>0</i>
<i>Deposito auto</i>	<i>0</i>
<i>Nascita figlio</i>	<i>0</i>
<i>Trasloco masserizie</i>	<i>0</i>
<i>Iscrizione scolastica + libri</i>	<i>0</i>
<i>Sistemi difesa passiva</i>	<i>0</i>
<i>Cure odontoiatriche</i>	<i>2</i>
<i>Adesione concordato fallimentare</i>	<i>0</i>
<i>Altro (ass. psicologica, spese mediche)</i>	<i>0</i>
<i>Altro (contributo straordinario per recarsi posto di lavoro)</i>	<i>0</i>
NR. PROPOSTE PIANO PROVVISORIO	0
ACQUISTO IMMOBILI ERARIO (PENDENTI)	8
TESTIMONI PROTETTI LOC. ORIGINE	19
ELARGIZIONI ANTIRACKET L.44/1999	1
AUTORIZZAZIONE FONDI EX ART.17	0

Con riferimento ai collaboratori di giustizia, invece, la III Divisione provvede anche a:

- mantenere contatti con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per i soggetti detenuti;
- predisporre i servizi relativi all'eventuale esecuzione di provvedimento restrittivi;
- predisporre i servizi e l'apparato logistico in relazione all'esecuzione di provvedimenti di scarcerazione;
- curare l'esecuzione e la notifica di atti giudiziari;
- ricevere, studiare ed elaborare le richieste di permessi delle persone sottoposte alle misure degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare;
- redigere relazioni sull'andamento dell'affidamento in prova al servizio sociale;
- interloquire col Tribunale dei Minorenni per le questioni sensibili che riguardano soggetti minori presenti in seno ai nuclei familiari, curando altresì gli interventi in esecuzione dei provvedimenti di quel Tribunale in materia di sospensione/ablazione della responsabilità genitoriale.

5. L'assistenza economica

Ai sensi del decreto interministeriale del 26 maggio 1995, istitutivo del Servizio Centrale di Protezione, la IV Divisione provvede alla “cura degli adempimenti amministrativo-contabili inerenti le misure di assistenza economica in favore dei collaboratori di giustizia e degli altri soggetti ammessi al programma”.

Per i soggetti inseriti nel circuito tutorio, infatti, la normativa di riferimento prevede misure di assistenza economica, sempreché a tutte o ad alcune non possa provvedere direttamente il soggetto sottoposto al programma di protezione, quali la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa.

La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla Commissione Centrale in base a specifici parametri.

Il Servizio di protezione, inoltre, si fa carico delle spese di trasferimento per le esigenze di giustizia, del rimborso delle spese sanitarie, scolastiche e universitarie e, infine, della corresponsione di somme “una tantum” per necessità di varia natura in accoglimento di richieste avanzate direttamente dai testimoni o dai collaboratori o che siano giustificate da irrinunciabili esigenze di sicurezza.

Le forme di assistenza economica a favore dei testimoni e dei collaboratori di giustizia differiscono fra loro atteso che la normativa ha voluto assicurare ai primi non solo una maggior entità e alcuni specifici benefici che alleviassero il peso del “distacco” dalle consuetudini di vita in seguito all’entrata nel circuito tutorio, ma anche alcune modalità risarcitorie per i disagi fisici, psicologici ed economici che l’entrata in protezione può comportare.

In tale quadro rientrano i compiti istituzionali della Divisione Amministrativo-Contabile, che si concretizzano nell’espletamento e nel coordinamento delle seguenti funzioni:

- pagamento di assegni mensili di mantenimento, destinati a testimoni, collaboratori di giustizia e loro familiari;
- pagamento di assegni settimanali per esigenze di primaria necessità dei nuclei familiari in attesa di ammissione alle speciali misure di protezione;
- erogazione di contributi vari (spese scolastiche, spese sanitarie, strutture ricettive, trasferimenti, fornitori di servizi ecc.);
- corresponsione delle somme deliberate a titolo di capitalizzazione delle misure assistenziali;
- corresponsione degli importi forfetariamente spettanti a collaboratori e testimoni in occasione degli impegni di giustizia, nonché acquisto dei titoli di viaggio;
- acquisizione di immobili da destinare a sito tutorio, con conseguente redazione e perfezionamento dei contratti di locazione;
- corresponsione dei canoni locativi dovuti per immobili;
- concessione di prestiti a collaboratori e/o testimoni di giustizia e loro familiari;
- corresponsione di onorari e competenze in favore di legali che curano la difesa in giudizio dei titolari di programma tutorio;
- accreditamento di risorse ai Prefetti, nel quadro delle disponibilità sancite dall’art. 13, comma 1, della legge n. 82/91;
- coordinamento in materia delle articolazioni periferiche del Servizio;

- partecipazione alle procedure di acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili di proprietà dei testimoni di giustizia, con relativo pagamento degli importi.

L'insieme delle attività sopra evidenziate comporta ingenti movimenti di risorse.

Nel merito si rappresenta che gli stanziamenti di bilancio rilevati nell'esercizio finanziario 2023 sono risultati complessivamente pari a euro 73.304.709,15.

Detti stanziamenti, uniti al saldo attivo rivelabile all'inizio dell'esercizio finanziario 2023, derivante dai risparmi di spesa conseguiti al 31 dicembre 2022 dovuti essenzialmente alla nuova linea gestionale del Servizio centrale di protezione, risultano assolutamente sufficienti a garantire efficienza alle misure.

Le voci di spesa che assorbono le maggiori risorse sono quelle riguardanti i contributi mensili e i canoni di locazione, come si può rilevare dalla seguente tabella dove sono riportate le altre principali voci, con le indicazioni dei relativi importi e delle percentuali sulla spesa totale:

SPESE AL 1° SEMESTRE 2023 PER I COLLABORATORI		
VOCI DI SPESA	EURO	INCIDENZA PERCENTUALE
<i>Assegni mensili</i>	9.108.169,68	33,23%
<i>Locazione appartamenti</i>	6.029.149,83	22,00%
<i>Assistenza legale</i>	1.889.219,53	6,89%
<i>Spese mediche</i>	669.758,53	2,55%
<i>Alberghi</i>	1.042.543,07	3,80%
<i>Spese di giustizia</i>	155.480,22	0,57%
<i>Trasferimenti</i>	276.221,51	1,01%
<i>Varie</i>	8.210.341,53	29,95%
TOTALE SPESE	27.410.883,90	100,00%

SPESE AL 1° SEMESTRE 2023 PER I TESTIMONI		
VOCI DI SPESA	EURO	INCIDENZA PERCENTUALE
<i>Assegni mensili</i>	606.119,18	42,64%
<i>Locazione appartamenti</i>	262.263,06	18,36%
<i>Assistenza legale</i>	1.617,80	0,11%
<i>Spese mediche</i>	38.198,75	2,67%
<i>Alberghi</i>	20.861,98	1,46%
<i>Spese di giustizia</i>	9.920,21	0,69%
<i>Trasferimenti</i>	9.053,10	0,63%
<i>Varie</i>	477.435,14	33,42%
TOTALE SPESE	1.428.469,22	100,00%

TOTALE GENERALE DI SPESA EURO 28.839.353,12

SPESE AL 2° SEMESTRE 2023 PER COLLABORATORI		
VOCI DI SPESA	EURO	INCIDENZA PERCENTUALE
<i>Assegni mensili</i>	8.734.302,75	29,41%
<i>Locazione appartamenti</i>	10.059.023,41	33,87%
<i>Assistenza legale</i>	1.187.458,90	4,33%
<i>Spese mediche</i>	911.348,14	3,32%
<i>Alberghi</i>	818.828,860	2,99%
<i>Spese di giustizia</i>	102.888,75	0,38%
<i>Spese per trasferimenti</i>	215.404,98	0,79%
<i>Varie</i>	7.666.819,36	25,82%
TOTALE DELLE SPESE	29.696.075,15	100,00%

SPESE AL 2° SEMESTRE 2023 PER TESTIMONI		
VOCI DI SPESA	EURO	INCIDENZA PERCENTUALE
<i>Assegni mensili</i>	511.372,78	16,30%
<i>Locazione appartamenti</i>	420.749,23	13,41%
<i>Assistenza legale</i>		
<i>Spese mediche</i>	48.901,06	1,56%
<i>Alberghi</i>	87.356,97	2,78%
<i>Spese di giustizia</i>	6.778,40	0,23%
<i>Spese per trasferimenti</i>	8.055,69	0,26%
<i>Varie</i>	2.052.540,60	65,45%
TOTALE DELLE SPESE	3.135.754,73	100,00%

TOTALE GENERALE SPESA EURO 32.831.829,88

6. L'attività dei Nuclei Operativi di Protezione

I 19 Nuclei Operativi di Protezione (N.O.P), oltre ad assicurare la presenza di un organo specializzato nel territorio delle singole Regioni amministrative, garantiscono la possibilità di affrontare con rapidità e flessibilità le varie esigenze connesse con l'applicazione dei piani provvisori e dei programmi speciali di protezione.

I Nuclei curano altresì la gestione quotidiana di tutti gli adempimenti che ineriscono all'attuazione dei programmi di protezione.

Peraltro, la loro distribuzione sul territorio nazionale assicura un flusso informativo costante e diretto, che consente di seguire e monitorare ogni aspetto

riguardante le persone sotto protezione fin dal loro ingresso nel sistema (che coincide, nella maggior parte dei casi, con il trasferimento in località protetta) e permette alle Divisioni del Servizio di acquisire tempestivamente informazioni ed elementi di valutazione sulle loro condizioni e necessità.

Più in particolare (art. 6 del D.I. 26/5/1995, concernente l'organizzazione del Servizio Centrale di Protezione), i Nuclei provvedono a:

- redigere, nel momento in cui il soggetto viene sottoposto a “misure urgenti” di protezione e a cura del Direttore dell'articolazione periferica competente sulla località in cui la persona protetta risiede all'inizio della collaborazione, la c.d. “intervista” volta all'acquisizione di tutte le notizie utili sulle persone interessate al principale scopo di garantire le misure di protezione più efficaci e la collocazione delle persone tutelate nelle condizioni più idonee e soddisfacenti;
- reperire idonee soluzioni abitative, individuando quelle che rispondano anzitutto ai necessari requisiti di sicurezza;
- mantenere i contatti e i rapporti, sia personali che telefonici, con la popolazione protetta, verificando che le condotte rientrino nei limiti imposti dal regime di protezione, ma ponendosi contestualmente quali punti di riferimento (talvolta gli unici) per ogni esigenza di confronto o di conforto;
- verificare la sussistenza in seno ai nuclei familiari di problematiche di natura psicologica o psichiatrica;
- ricevere le istanze dei soggetti sotto protezione per poi trasmetterle alla struttura centrale (verificando preventivamente la possibilità di risolvere *in loco* le eventuali problematiche rappresentate);
- accreditare i testimoni, i collaboratori e i loro familiari nei rapporti con i terzi;
- dare esecuzione a misure di carattere economico (ad esempio, la ricezione e la consegna alle persone protette dei contributi economici straordinari);
- espletare ogni possibile attività al fine di rispondere a particolari esigenze delle persone protette e di favorire il loro reinserimento sociale (ad esempio, iscrizioni scolastiche, assistenza per cure mediche, ricerca del lavoro, ecc.).

Infine, i Nuclei mantengono contatti con le forze di Polizia che, attraverso l'attuazione dei dispositivi ritenuti più idonei dall'Autorità locale di P.S., assicurano la protezione dei soggetti tutelati.

7. La formazione del personale

La formazione proposta dal Servizio Centrale di Protezione mira ad incrementare le conoscenze degli operatori sulle modalità di gestione della popolazione protetta attraverso la condivisione di strumenti, metodologie e modalità di intervento.

Nel corso degli anni i relativi contenuti si sono diversificati e ampliati per meglio corrispondere alle differenti esigenze emerse dal confronto costante con il territorio e con le persone da proteggere.

Accanto alla formazione ordinaria, pensata per gli operatori di nuovo ingresso nel Servizio Centrale di Protezione e nei dipendenti Nuclei periferici, sono stati intensificati gli interventi formativi rivolti alle figure esterne al Servizio Centrale di protezione ma ad esso collegate quali i referenti territoriali per il profilo tutorio di testimoni e collaboratori di giustizia.

Nel periodo di riferimento lo specifico Ufficio formazione del Servizio ha organizzato e realizzato, senza costi per l'Amministrazione, una serie di attività formative tra le quali si evidenziano:

- un corso di formazione per gli operatori di recente assegnazione al SCP ed ai NOP per il riconoscimento della qualificazione professionale;
- due corsi per Funzionari/Ufficiali delle Forze territoriali di Polizia con funzione di referenti;
- due seminari per i direttori dei Nuclei Operativi di Protezione.

APPENDICE

I DATI STATISTICI


- [I SEMESTRE 2022](#)
- [II SEMESTRE 2022](#)
- [I SEMESTRE 2023](#)
- [II SEMESTRE 2023](#)

**I DATI STATISTICI
RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2022**

1° sem. 2022

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO¹³

'Ndrangheta	156
Camorra	308
Cosa nostra	203
Criminalità organizzata pugliese	184
Altre organizzazioni	61
TOTALE	932




¹³ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2022

1° sem. 2022

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER FASCE D’ETÀ


FASCE DI ETA’	COLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	11
tra 26 e 40 anni	275
tra 41 e 60 anni	560
oltre 60 anni	86
TOTALE	932



1° sem. 2022

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D'ETÀ


FASCE DI ETÀ'	C OLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	1.384
tra 19 e 25 anni	385
tra 26 e 40 anni	716
tra 41 e 60 anni	712
oltre 60 anni	276
TOTALE	3.473



1° sem. 2022

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE


STATO CIVILE	COLLABORATORI
coniugati	628
conviventi	157
celibi/nubili	81
separati	45
divorziati	16
vedovi	5



COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO¹⁴

Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	maschi	Femmine
Cosa nostra	196	7
Camorra	296	12
‘Ndrangheta	148	8
Criminalità organizzata pugliese	173	11
Altre forme di criminalità	75	6
TOTALE	888	44

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA - RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO




¹⁴ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2022

1° sem. 2022

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO


MASCHI	FEMMINE
1.395	2.078



1° sem. 2022

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER PAESE DI PROVENIENZA DEI COLLABORATORI DI ORIGINE STRANIERA

Paesi dell'Est europeo ¹⁵	19
Africa ¹⁶	14
Centro-sud- America ¹⁷	5
Estremo Oriente ¹⁸	2
Altri Paesi ¹⁹	11
TOTALE	51



¹⁵ Albania, Bulgaria, Kosovo, Polonia, Romania, Slovacchia, Macedonia e Ucraina.

¹⁶ Algeria, Costa d'Avorio, Marocco, Nigeria, Tanzania, Siria e Tunisia.

¹⁷ Argentina, Colombia, Paraguay, USA, Canada e Repubblica Dominicana.


¹⁸ Cina e Pakistan.

¹⁹ Francia, Germania, Svizzera, Belgio e Turchia.

1° sem. 2022

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO²⁰ DEI COLLABORATORI DI ORIGINE STRANIERA

Criminalità comune	8
Camorra	5
'Ndrangheta	5
Cosa nostra	7
Criminalità organizzata pugliese	13
Terrorismo eversivo	1
Altre organizzazioni	12
TOTALE	51




²⁰ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2022

1° sem. 2022

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO²¹


'Ndrangheta	23
Camorra	13
Cosa nostra	8
Criminalità organizzata pugliese	6
Altre organizzazioni	8
TOTALE	58



²¹ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2022


TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER FASCE D’ETÀ

FASCE DI ETA’	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	0
tra 26 e 40 anni	17
tra 41 e 60 anni	27
oltre 60 anni	14
TOTALE	58



TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D'ETÀ


FASCE DI ETA'	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	62
tra 19 e 25 anni	27
tra 26 e 40 anni	47
tra 41 e 60 anni	51
oltre 60 anni	29
TOTALE	216



1° sem. 2022


TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE

STATO CIVILE	TESTIMONI
coniugati	30
conviventi	11
celibi/nubili	9
separati	6
divorziati	2
vedovi	0



TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO²²

Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	maschi	Femmine
Cosa nostra	5	3
Camorra	9	4
‘Ndrangheta	17	6
Criminalità organizzata pugliese	5	1
Altre forme di criminalità	4	4
TOTALE	40	18




²² Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2022

1° sem. 2022

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO


MASCHI	FEMMINE
99	117



1° sem. 2022

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER PAESE DI PROVENIENZA DEI COLLABORATORI DI ORIGINE STRANIERA

Paesi dell’Est europeo ²³	2
Africa ²⁴	1
Centro-sud- America ²⁵	0
Estremo Oriente ²⁶	1
Altri Paesi ²⁷	0
TOTALE	4



²³ Albania, Bulgaria, Kosovo, Polonia, Romania, Slovacchia, Macedonia e Ucraina.

²⁴ Algeria, Costa d’Avorio, Marocco, Nigeria, Tanzania, Siria e Tunisia.

²⁵ Argentina, Colombia, Paraguay, USA, Canada e Repubblica Dominicana.

²⁶ Cina e Pakistan.

²⁷ Francia, Germania, Svizzera, Belgio e Turchia.

1° sem. 2022

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO²⁸ DEI COLLABORATORI DI ORIGINE STRANIERA

Criminalità comune	1
Camorra	0
'Ndrangheta	2
Cosa nostra	0
Criminalità organizzata pugliese	1
Terrorismo eversivo	0
Altre organizzazioni	0
TOTALE	4




²⁸ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2022

**I DATI STATISTICI
RELATIVI AL SECONDO SEMESTRE 2022**

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO²⁹


'Ndrangheta	148
Camorra	297
Cosa nostra	188
Criminalità organizzata pugliese	183
Altre organizzazioni	75
TOTALE	891



²⁹ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2022


COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETA'	COLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	7
tra 26 e 40 anni	260
tra 41 e 60 anni	546
oltre 60 anni	78
TOTALE	891



COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETA'	C OLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	1.279
tra 19 e 25 anni	387
tra 26 e 40 anni	664
tra 41 e 60 anni	677
oltre 60 anni	270
TOTALE	3.277




COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE

STATO CIVILE	COLLABORATORI
coniugati	492
conviventi	184
celibi/nubili	126
separati	65
divorziati	18
vedovi	6
TOTALE	891



COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO³⁰

Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	maschi	femmine
Cosa nostra	163	5
Camorra	285	12
‘Ndrangheta	141	7
Criminalità organizzata pugliese	172	11
Altre forme di criminalità	69	6
TOTALE	850	41




³⁰ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2022

2° sem. 2022


COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO

MASCHI	FEMMINE
850	41



COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER PAESE DI PROVENIENZA DEI COLLABORATORI DI ORIGINE STRANIERA

Paesi dell'Est europeo ³¹	19
Africa ³²	15
Centro-sud- America ³³	6
Estremo Oriente ³⁴	2
Altri Paesi ³⁵	11
TOTALE	53



³¹ Albania, Bulgaria, Kosovo, Polonia, Romania, Slovacchia, Macedonia e Ucraina.

³² Algeria, Costa d'Avorio, Marocco, Nigeria, Tanzania, Siria e Tunisia.


³³ Argentina, Colombia, Paraguay, USA, Canada e Repubblica Dominicana.

³⁴ Cina e Pakistan.

³⁵ Francia, Germania, Svizzera, Belgio e Turchia.

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO³⁶ DEI COLLABORATORI DI ORIGINE STRANIERA

Criminalità comune	9
Camorra	5
'Ndrangheta	5
Cosa nostra	7
Criminalità organizzata pugliese	13
Terrorismo eversivo	1
Altre organizzazioni	13
TOTALE	53




³⁶ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2022

2° sem. 2022

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO³⁷


	22
Camorra	13
Cosa nostra	7
Criminalità organizzata pugliese	7
Altre organizzazioni	8
TOTALE	57



³⁷ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2022

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER FASCE D’ETÀ

FASCE DI ETA’	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	0
tra 26 e 40 anni	16
tra 41 e 60 anni	27
oltre 60 anni	14
TOTALE	57




TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETA'	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	63
tra 19 e 25 anni	28
tra 26 e 40 anni	42
tra 41 e 60 anni	47
oltre 60 anni	32
TOTALE	212




TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE

STATO CIVILE	TESTIMONI
coniugati	29
conviventi	8
celibi/nubili	11
separati	7
divorziati	1
vedovi	1
TOTALE	57



TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO³⁸


Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	maschi	femmine
Cosa nostra	5	2
Camorra	9	4
‘Ndrangheta	16	6
Criminalità organizzata pugliese	5	2
Altre forme di criminalità	4	4
TOTALE	39	18



³⁸ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2022


TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO

MASCHI	FEMMINE
95	117



TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER PAESE DI PROVENIENZA DEI COLLABORATORI DI ORIGINE STRANIERA

Paesi dell'Est europeo ³⁹	2
Africa ⁴⁰	1
Centro-sud- America ⁴¹	1
Estremo Oriente ⁴²	1
Altri Paesi ⁴³	0
TOTALE	5



³⁹ Albania, Bulgaria, Kosovo, Polonia, Romania, Slovacchia, Macedonia e Ucraina.

⁴⁰ Algeria, Costa d'Avorio, Marocco, Nigeria, Tanzania, Siria e Tunisia.


⁴¹ Argentina, Colombia, Paraguay, USA, Canada e Repubblica Dominicana.

⁴² Cina e Pakistan.

⁴³ Francia, Germania, Svizzera, Belgio e Turchia.

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO⁴⁴ DEI TESTIMONI DI ORIGINE STRANIERA

Criminalità comune	1
Camorra	0
'Ndrangheta	3
Cosa nostra	0
Criminalità organizzata pugliese	1
Terrorismo eversivo	0
Altre organizzazioni	0
TOTALE	5




⁴⁴ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2022

**I DATI STATISTICI
RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2023**

1° sem. 2023

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO⁴⁵


'Ndrangheta	138
Camorra	275
Cosa nostra	167
Criminalità organizzata pugliese	180
Altre organizzazioni	77
TOTALE	837



⁴⁵ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2023

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER FASCE D’ETÀ


FASCE DI ETA’	COLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	5
tra 26 e 40 anni	240
tra 41 e 60 anni	516
oltre 60 anni	76
TOTALE	837



1° sem. 2023

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D’ETÀ


FASCE DI ETA’	C OLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	1.124
tra 19 e 25 anni	343
tra 26 e 40 anni	553
tra 41 e 60 anni	572
oltre 60 anni	205
TOTALE	2.797



1° sem. 2023

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE


STATO CIVILE	COLLABORATORI
coniugati	463
conviventi	170
celibi/nubili	124
separati	59
divorziati	14
vedovi	7



1° sem. 2023

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO⁴⁶

Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	maschi	Femmine
Cosa nostra	163	4
Camorra	266	9
‘Ndrangheta	131	7
Criminalità organizzata pugliese	171	9
Altre forme di criminalità	71	6
TOTALE	802	35




⁴⁶ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2023

1° sem. 2023

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO


MASCHI	FEMMINE
1.103	1.694



1° sem. 2023

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER PAESE DI PROVENIENZA DEI COLLABORATORI DI ORIGINE STRANIERA

Paesi dell'Est europeo ⁴⁷	18
Africa ⁴⁸	11
Centro-sud- America ⁴⁹	5
Estremo Oriente ⁵⁰	3
Altri Paesi ⁵¹	11
TOTALE	48



⁴⁷ Albania, Bulgaria, Kosovo, Polonia, Romania, Slovacchia, Macedonia e Ucraina.

⁴⁸ Algeria, Costa d'Avorio, Marocco, Nigeria, Tanzania, Siria e Tunisia.

⁴⁹ Argentina, Colombia, Paraguay, USA, Canada e Repubblica Dominicana.


⁵⁰ Cina e Pakistan.

⁵¹ Francia, Germania, Svizzera, Belgio e Turchia.

1° sem. 2023

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO⁵² DEI COLLABORATORI DI ORIGINE STRANIERA


'Ndrangheta	5
Camorra	5
Cosa nostra	1
Criminalità organizzata pugliese	13
Altre forme di criminalità	24
TOTALE	48



⁵² Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2023

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO⁵³


'Ndrangheta	22
Camorra	12
Cosa nostra	8
Criminalità organizzata pugliese	8
Altre organizzazioni	7
TOTALE	57



⁵³ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2022


1° sem. 2023

FASCE DI ETA'	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	0
tra 26 e 40 anni	12
tra 41 e 60 anni	30
oltre 60 anni	15
TOTALE	57




TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETÀ'	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	63
tra 19 e 25 anni	24
tra 26 e 40 anni	43
tra 41 e 60 anni	43
oltre 60 anni	31
TOTALE	204




TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE

STATO CIVILE	TESTIMONI
coniugati	28
conviventi	10
celibi/nubili	10
separati	7
divorziati	1
vedovi	1



TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO⁵⁴

Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	maschi	Femmine
Cosa nostra	6	2
Camorra	8	4
'Ndrangheta	16	6
Criminalità organizzata pugliese	5	3
Altre forme di criminalità	4	3
TOTALE	39	18




⁵⁴ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2023

1° sem. 2023

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO


MASCHI	FEMMINE
91	113



1° sem. 2023

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER PAESE DI PROVENIENZA DEI COLLABORATORI DI ORIGINE STRANIERA

Paesi dell'Est europeo ⁵⁵	2
Africa ⁵⁶	1
Centro-sud- America ⁵⁷	1
Estremo Oriente ⁵⁸	1
Altri Paesi ⁵⁹	0
TOTALE	5



⁵⁵ Albania, Bulgaria, Kosovo, Polonia, Romania, Slovacchia, Macedonia e Ucraina.

⁵⁶ Algeria, Costa d'Avorio, Marocco, Nigeria, Tanzania, Siria e Tunisia.

⁵⁷ Argentina, Colombia, Paraguay, USA, Canada e Repubblica Dominicana.


⁵⁸ Cina e Pakistan.

⁵⁹ Francia, Germania, Svizzera, Belgio e Turchia.

1° sem. 2023

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO⁶⁰ DEI COLLABORATORI DI ORIGINE STRANIERA

'Ndrangheta	3
Camorra	0
Cosa nostra	0
Criminalità organizzata pugliese	1
Altre forme di criminalità	1
TOTALE	5




⁶⁰ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 30 giugno 2023

**I DATI STATISTICI
RELATIVI AL SECONDO SEMESTRE 2023**

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO⁶¹


'Ndrangheta	137
Camorra	255
Cosa nostra	161
Criminalità organizzata pugliese	172
Altre organizzazioni	68
TOTALE	793



⁶¹ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2023


COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER FASCE D’ETÀ

FASCE DI ETA’	COLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	7
tra 26 e 40 anni	224
tra 41 e 60 anni	483
oltre 60 anni	79
TOTALE	793




COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETÀ'	C OLLABORATORI
tra 0 e 18 anni	1.024
tra 19 e 25 anni	312
tra 26 e 40 anni	514
tra 41 e 60 anni	512
oltre 60 anni	202
TOTALE	2.564




COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE

STATO CIVILE	COLLABORATORI
coniugati	431
conviventi	168
celibi/nubili	119
separati	54
divorziati	14
vedovi	7
TOTALE	793



COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO⁶²


Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	maschi	femmine
Cosa nostra	157	4
Camorra	247	8
‘Ndrangheta	130	7
Criminalità organizzata pugliese	166	6
Altre forme di criminalità	62	6
TOTALE	762	31



⁶² Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2023


COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO

MASCHI	FEMMINE
1.001	1.563



COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER PAESE DI PROVENIENZA DEI COLLABORATORI DI ORIGINE STRANIERA

Paesi dell'Est europeo ⁶³	14
Africa ⁶⁴	10
Centro-sud- America ⁶⁵	4
Estremo Oriente ⁶⁶	2
Altri Paesi ⁶⁷	9
TOTALE	39



⁶³ Albania, Bulgaria, Kosovo, Polonia, Romania, Slovacchia, Macedonia e Ucraina.

⁶⁴ Algeria, Costa d'Avorio, Marocco, Nigeria, Tanzania, Siria e Tunisia.


⁶⁵ Argentina, Colombia, Paraguay, USA, Canada e Repubblica Dominicana.

⁶⁶ Cina e Pakistan.

⁶⁷ Francia, Germania, Svizzera, Belgio e Turchia.

COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO⁶⁸ DEI COLLABORATORI DI ORIGINE STRANIERA


'Ndrangheta	4
Camorra	3
Cosa nostra	1
Criminalità organizzata pugliese	11
Altre organizzazioni	20
TOTALE	39



⁶⁸ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2023

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO⁶⁹


'Ndrangheta	22
Camorra	13
Cosa nostra	7
Criminalità organizzata pugliese	9
Altre organizzazioni	4
TOTALE	55



⁶⁹ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2023


TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER FASCE D’ETÀ

FASCE DI ETA’	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	0
tra 19 e 25 anni	0
tra 26 e 40 anni	10
tra 41 e 60 anni	29
oltre 60 anni	16
TOTALE	55




TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER FASCE D'ETÀ

FASCE DI ETA'	TESTIMONI
tra 0 e 18 anni	52
tra 19 e 25 anni	19
tra 26 e 40 anni	39
tra 41 e 60 anni	43
oltre 60 anni	31
TOTALE	184




TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER STATO CIVILE

STATO CIVILE	TESTIMONI
coniugati	27
conviventi	8
celibi/nubili	9
separati	9
divorziati	1
vedovi	1
TOTALE	55



TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER SESSO E AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO⁷⁰


Organizzazioni criminali su cui hanno testimoniato	maschi	femmine
Cosa nostra	5	2
Camorra	9	4
‘Ndrangheta	16	6
Criminalità organizzata pugliese	6	3
Altre forme di criminalità	3	1
TOTALE	39	16



⁷⁰ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2023


TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE DEI RELATIVI FAMILIARI PER SESSO

MASCHI	FEMMINE
82	102



TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER PAESE DI PROVENIENZA DEI COLLABORATORI DI ORIGINE STRANIERA

Paesi dell’Est europeo ⁷¹	2
Africa ⁷²	1
Centro-sud- America ⁷³	1
Estremo Oriente ⁷⁴	1
Altri Paesi ⁷⁵	0
TOTALE	5



⁷¹ Albania, Bulgaria, Kosovo, Polonia, Romania, Slovacchia, Macedonia e Ucraina.

⁷² Algeria, Costa d’Avorio, Marocco, Nigeria, Tanzania, Siria e Tunisia.


⁷³ Argentina, Colombia, Paraguay, USA, Canada e Repubblica Dominicana.

⁷⁴ Cina e Pakistan.

⁷⁵ Francia, Germania, Svizzera, Belgio e Turchia.

TESTIMONI DI GIUSTIZIA – RIPARTIZIONE PER AMBITO CRIMINALE DI RIFERIMENTO⁷⁶ DEI TESTIMONI DI ORIGINE STRANIERA

'Ndrangheta	3
Camorra	0
Cosa nostra	0
Criminalità organizzata pugliese	1
Altre forme di criminalità	1
TOTALE	5



⁷⁶ Organizzazioni Criminali di appartenenza o sulle quali hanno reso dichiarazioni, alla data del 31 dicembre 2023